

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1446

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(REVIGLIO)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993
e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995

Presentato il 31 luglio 1992

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'adempimento previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 362, relativo alla presentazione del bilancio a legislazione vigente entro il mese di luglio, costituisce una tappa del procedimento di formazione delle decisioni di bilancio; esso individua le dotazioni finanziarie di pertinenza delle Amministrazioni statali sulla base della legislazione in essere.

Quest'anno, le note vicende politico-istituzionali hanno consentito solo in questi giorni di avviare il complesso processo decisionale relativo alla manovra di finanza pubblica per il 1993 e per il triennio 1993-1995, mediante la presentazione del relativo documento di programmazione economico-finanziaria; il bilancio a legislazione vigente si inserisce in tale processo con le sue precipue caratteristiche ricognitorie.

La diversa scansione temporale introdotta con la legge di modifica della normativa di bilancio è caratterizzata da forti elementi di razionalizzazione del disegno di formazione delle decisioni: si è voluto ampliare lo spazio temporale intercorrente tra l'individuazione dei flussi derivanti dalla legislazione in essere e la successiva determinazione delle azioni correttive o integrative necessarie al raggiungimento degli obiettivi programmatici.

La funzione del bilancio a legislazione vigente viene ad essere valorizzata dalla predetta separazione temporale; sul piano pratico, essa ha avuto sinora scarsi effetti in termini di accelerazione dell'esame da parte del Parlamento, essendo la presentazione a ridosso del periodo feriale. Di fatto, l'avvio dell'esame parlamentare del bilancio a legislazione vigente coincide

con la sessione di bilancio, a partire dal mese di ottobre; tuttavia, la presentazione anticipata consente l'esplicazione di un utile lavoro di approfondimento da parte degli uffici delle Camere.

Prendendo atto di tale situazione, è stato proposto di recente il ritorno alla presentazione contestuale del bilancio a legislazione vigente e dei documenti che sostanziano la vera e propria manovra di finanza pubblica: legge finanziaria, provvedimenti collegati e relazione previsionale e programmatica. Gli opportuni approfondimenti in materia, effettuati nella decorsa legislatura presso le Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, andrebbero ripresi ed esaminati dalle nuove Assemblee, ai fini di una revisione delle procedure di bilancio. Trattasi di un lavoro non breve, sul cui esito è opportuno assumere posizioni meditate, anche perché l'anticipo della presentazione del bilancio risale ad appena quattro anni fa e quindi non è supportata, in un senso o nell'altro, da adeguate esperienze.

Il bilancio riflette le indicazioni esplicitate anche in sede parlamentare circa i contenuti e i confini del criterio della legislazione vigente: ciascuna posta trova la sua radice nella attuale normativa, lasciando alla determinazione del Governo solo la parte di spesa non quantificata, direttamente o indirettamente, dalla legge. Trattasi di una discrezionalità che deve temperare le esigenze di contenimento con quelle incompressibili per la operatività dell'Amministrazione: lo spazio di manovra è ridotto obiettivamente a livelli del tutto trascurabili, atteso che da molti anni si persegue costantemente il contenimento della spesa attraverso una rigorosa selezione degli oneri di funzionamento.

Tale rigore potrebbe a lungo andare ad incidere negativamente sugli stessi servizi pubblici, assicurando soltanto un livello minimo di operatività che potrebbe talvolta confliggere con le esigenze dei cittadini; esso interessa soprattutto l'amministrazione diretta dello Stato, sulla quale incide la maggiore cogenza delle disposizioni sugli apparati amministrativi; i centri di costo diversi da questi ultimi, pure interessati dalle disposizioni di contenimento, finiscono per avere maggior spazio discrezionale in relazione alla necessaria intermediazione del vincolo.

Un chiaro esempio della rilevanza nel descritto fenomeno si ha anche nel bilancio per il 1993, che espone un incremento delle spese « discrezionali » notevolmente al di sotto del tasso d'inflazione programmato, pur scontando esigenze insopprimibili di operatività concentrate nei settori dell'ordine pubblico, della giustizia e della difesa.

Sotto il profilo quantitativo, il bilancio a legislazione vigente dà corpo, in parte, all'evoluzione tendenziale ipotizzata nel documento di programmazione economico-finanziaria: quest'ultimo si basa infatti sul concetto delle « politiche invariate », più ampio di quello della legislazione vigente perché sconta anche i comportamenti costanti delle amministrazioni (articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Giova ricordare che tali comportamenti costanti comprendono il cosiddetto contenuto necessario della legge finanziaria, alla quale la legislazione demanda la definizione di alcune dotazioni che necessariamente devono essere inserite in bilancio: gli incrementi del Fondo nazionale trasporti, talune erogazioni alle Ferrovie, l'importo derivante dalla separazione tra previdenza e assistenza da erogare all'INPS, il recupero del *fiscal-drag*, gli oneri contrattuali per i dipendenti pubblici, eccetera.

Tenendo conto di tali precisazioni, il progetto di bilancio a legislazione vigente per il 1993, in termini di competenza, conclude con entrate finali per miliardi 490.705; le spese finali giungono a 712.371

miliardi; il risparmio pubblico negativo risulta di 122.740 miliardi e il saldo netto da finanziare ammonta a 221.666 miliardi.

Il raffronto con il bilancio di assestamento per il 1992 consente di evidenziare da un lato una flessione delle entrate, in particolare di quelle tributarie; dall'altro, un andamento delle spese correnti, esclusi i fondi speciali per provvedimenti in corso di approvazione e al netto della componente interessi, che manifesta incrementi sensibilmente al di sotto del tasso di inflazione programmato. Le spese in conto capitale, invece, sulla base della legislazione in essere, denunciano un rilevante aumento, passando da 72.419 miliardi a 99.675 miliardi (+ 37.6 per cento); soprattutto su queste ultime inciderà in senso riduttivo la manovra di bilancio di settembre.

I dati complessivi non sono significativi ai fini della valutazione del fabbisogno di cassa del settore statale per il 1993: una adeguata stima dei flussi finanziari presuppone, infatti, la definizione della prossima manovra di bilancio.

Tuttavia è già possibile dedurre una forte manovra riduttiva del saldo netto da finanziare sul quale incideranno anche gli oneri derivanti dal cosiddetto contenuto necessario della legge finanziaria, già al momento valutabili in non meno di 10.000 - 12.000 miliardi.

L'azione correttiva dovrà incidere sia sulle entrate che sulle spese, attraverso la rigorosa attuazione delle indicazioni formalizzate nel documento di programmazione economico-finanziaria.

Sotto il profilo strutturale, il bilancio a legislazione vigente per il 1993 presenta una completa ristrutturazione dello stato di previsione del Ministero delle finanze a seguito della legge di riforma del Dicastero.

Lievi modifiche della struttura espositiva del bilancio interessano altre Amministrazioni, come il Tesoro, per l'avvenuta ristrutturazione della Direzione generale del tesoro; nonché i Lavori pubblici, per la modifica della denominazione della rubrica « opere idrauliche » in « difesa del suolo ».

Non viene presentata invece, l'appendice relativa all'Amministrazione auto-

noma dei Monopoli di Stato, per via dell'avvenuta trasformazione di quell'azienda in società per azioni disposta dall'articolo 8 del decreto-legge 20 luglio 1992, n. 345.

Viene confermata altresì la struttura complessiva del bilancio « sperimentale », che sarà presentato in parallelo con quello tradizionale per il terzo anno consecutivo, proseguendo la positiva esperienza inaugurata nel 1990 con il bilancio sperimentale per il 1991.

* * *

Il documento di programmazione economico-finanziaria 1993-1995 — in ottemperanza di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 362 — indica le regole di variazione dell'entrata e della spesa del bilancio statale di competenza per ciascuno degli anni del triennio richiamato.

Il progetto di bilancio 1993 che viene proposto con il presente disegno di legge non consente — come si è già accennato — una valutazione conclusiva circa il rispetto delle predette regole di variazione, in quanto la diversa scansione temporale dei termini di presentazione al Parlamento dei documenti in cui si sostanzia la decisione di bilancio impedisce qualsiasi definitività di giudizio, necessariamente rinviata al momento in cui il Governo proporrà al Parlamento il correlato disegno di legge finanziaria ed i relativi provvedimenti di accompagnamento.

Pur tuttavia, nell'impostazione del progetto di bilancio a legislazione vigente 1993 si è operato assumendo come quadro di riferimento generale gli obiettivi di evoluzione del bilancio statale di competenza indicati nel documento richiamato, al fine di conseguire con successive iniziative legislative (leggi finanziaria e di delega e provvedimenti collegati) i desiderati volumi di entrata e di spesa.

In questa sede, pertanto, ci si limita da un lato a precisare le modalità con cui il criterio della legislazione vigente è stato applicato nelle previsioni 1993 e, dall'altro, ad individuare i termini omogenei di

raffronto delle nuove previsioni con quelle assestate per il 1992, quali queste ultime risultano definite nel disegno di legge di assestamento per il corrente anno.

Per la previsione delle entrate il criterio della legislazione vigente è stato attuato valutando l'ammontare dei proventi tributari ed extratributari con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 1993.

Con riferimento alle entrate di natura tributaria, in particolare, l'esercizio previsionale si è avvalso delle ipotesi di evoluzione delle variabili macro-economiche assunte per il 1993 dal richiamato documento di programmazione.

Analogamente si è proceduto dal lato delle spese, per le quali si è anche utilizzato il riferimento metodologico accolto dalla legge n. 468 del 1978, e riconfermato dalla legge n. 362 del 1988, per l'individuazione e catalogazione dei fattori di variazione rispetto alle previsioni assestate dell'anno in corso.

Prescindendo dalla voce relativa agli interessi, che richiede l'adozione di criteri e di ipotesi previsionali del tutto peculiari, per le restanti categorie di spesa i fattori di variazione rispetto alle previsioni assestate per l'anno in corso si possono in particolare ricondurre a tre fattispecie:

a) variazioni predeterminate da provvedimenti legislativi preesistenti o intervenuti successivamente alla definizione del bilancio di previsione 1992;

b) variazioni che, sebbene non legate direttamente a specifiche disposizioni legislative, costituiscono tuttavia oneri inderogabili essendo vincolate a particolari meccanismi che autonomamente regolano l'evoluzione di questo tipo di spese;

c) variazioni per il cosiddetto « fabbisogno di funzionamento » delle amministrazioni per determinare gli stanziamenti indispensabili ad assicurare l'operatività dei vari servizi.

Queste ultime, peraltro, concorrono in misura modesta nella complessiva deter-

minazione dell'incremento di spesa previsto per il 1993.

In ordine alla previsione di spesa per interessi, le ipotesi assunte derivano dall'analisi delle tendenze in atto per la struttura del debito, per l'evoluzione dei tassi di interesse e per il fabbisogno, tendenze per larga parte analoghe a quelle rese esplicite nel più volte citato documento di programmazione economico-finanziaria.

Più specificamente si è tenuto conto:

a) con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 1992 e di quelle programmate per il secondo nel documento citato;

b) con riferimento all'evoluzione dei tassi, della recente evoluzione della loro dinamica accrescitiva;

c) con riferimento al fabbisogno del settore statale e relative modalità di copertura, dell'ammontare di miliardi 231.000 circa, individuato per l'anno 1993 nello scenario tendenziale del documento di programmazione economico-finanziaria, nelle linee di non esercitare pressioni inflazionistiche e di contenere il costo di emissione dei titoli del debito pubblico.

Il quadro di sintesi, per competenza e cassa, delle proposte di previsione per il 1993 a legislazione vigente, quali risultano dall'applicazione dei criteri appena precisati, trova esposizione nella Tabella n. 1 a raffronto con le previsioni iniziali ed assestate per l'anno in corso.

Il raffronto delle nuove previsioni con quelle assestate per il 1992 evidenzia:

per le entrate finali, decrementi delle previsioni sia in termini di competenza (— miliardi 11.543: — 2.3 per cento) che di cassa (— miliardi 16.546: — 3.4 per cento), dovuti per la competenza e per la cassa alle flessioni del gettito tributario (— 0.7 e — 1.8 per cento rispettivamente per competenza e cassa) e dei cespiti non tributari (— 10.2 e — 10.8 per cento), flessioni essenzialmente indotte per le entrate tributarie dai cespiti introdotti nel 1992 con

caratteristiche di *una tantum* e per le entrate non tributarie dagli introiti delle dismissioni patrimoniali previste per il solo 1992 in 7.000 miliardi;

per le spese finali incrementi tanto in termini di competenza (+ miliardi 75.744: + 11.9 per cento) quanto in termini di cassa (+ miliardi 46.574: + 6.8 per cento), dovuti ad una crescita più accentuata per le spese correnti (+ miliardi 48.488 e 29.169 per competenza e cassa) rispetto a quella delle spese in conto capitale (+ miliardi 27.256 e 17.405 per competenza e cassa);

per le spese correnti al netto degli interessi un incremento di miliardi 23.455 per la competenza (+ 5.8 per cento) e di 4.868 miliardi per la cassa (+ 1.1 per cento).

In conseguenza dei rilevati andamenti, il saldo netto da finanziare è passato da 134.379 a 221.666 miliardi in termini di competenza e da 187.874 a 250.994 miliardi per la cassa: tale saldo, al netto degli oneri per interessi, è peggiorato di 62.254 miliardi in termini di competenza e di miliardi 38.819 in termini di cassa.

Qui di seguito, con riferimento ai dati prima precisati, vengono ora brevemente illustrate le previsioni concernenti:

il bilancio di competenza 1993;

il bilancio di cassa 1993;

il bilancio pluriennale 1993-1995.

A) *Il bilancio di competenza dello Stato per il 1993.*

1. — Le previsioni di competenza per l'anno 1993 sono riepilogate nella Tabella n. 2 e poste a raffronto con le previsioni assestate per il 1992.

In particolare la Tabella n. 2 pone in evidenza, nell'ambito delle operazioni di natura finale, una flessione per le entrate di miliardi 11.543, pari al 2.3 per cento: tale flessione deriva non soltanto dalle entrate tributarie, il cui livello si è atte-

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA N. 1.

QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI 1993 A LEGISLAZIONE VIGENTE
A RAFFRONTO CON LE PREVISIONI INIZIALI ED ASSESTATE 1992

(in miliardi di lire)

	Bilancio 1992		Previsioni 1993 a legislazione vigente 3	Variazioni 1993 su 1992 assestato	
	Previsioni iniziali legge n. 416/91 1	Previsioni assestate 2		In valori assoluti 4 = 3 - 2	In termini percentuali 5 = 3 / 2
A) Competenza:					
Entrate tributarie	417.761	417.666	414.716	- 2.950	- 0.7
Altre entrate	90.764	84.582	75.989	- 8.593	- 10.2
	508.525	502.248	490.705	- 11.543	- 2.3
Spese correnti al netto degli interessi	408.356	406.241	429.696	23.455	5.8
Interessi	151.200	157.967	183.000	25.033	15.8
Spese correnti	559.556	564.208	612.696	48.488	8.6
Spese in conto capitale	73.626	72.419	99.675	27.256	37.6
	633.182	636.627	712.371	75.744	11.9
Rimborso di prestiti	119.566	118.729	112.181	- 6.548	- 5.5
	752.748	755.356	824.552	69.196	9.2
Saldo netto da finanziare	124.657	134.379	221.666	87.287	65.0
Ricorso al mercato	244.223	253.108	333.847	80.739	31.9

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA N. 1.

QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI 1993 A LEGISLAZIONE VIGENTE
A RAFFRONTO CON LE PREVISIONI INIZIALI ED ASSESTATE 1992

(in miliardi di lire)

	Bilancio 1992		Previsioni 1993 a legislazione vigente	Variazioni 1993 su 1992 assestato	
	Previsioni iniziali legge n. 416/91 1	Previsioni assestato 2		In valori assoluti 4 = 3 - 2	In termini percentuali 5 = 3 / 2
B) Cassa:					
Entrate tributarie	410.752	408.689	401.177	- 7.512	- 1.8
Altre entrate	89.356	83.643	74.609	- 9.034	- 10.8
	500.108	492.332	475.786	- 16.546	- 3.4
Spese correnti al netto degli interessi	413.939	428.658	433.526	4.868	1.1
Interessi	151.415	158.837	183.138	24.301	15.3
Spese correnti	565.354	587.495	616.664	29.169	5.0
Spese in conto capitale	10.285	92.711	110.116	17.405	18.8
	655.639	680.206	726.780	46.574	6.8
Rimborso di prestiti	119.577	119.163	112.192	- 6.971	5.8
	775.216	799.369	838.972	39.603	5.0
Saldo netto da finanziare	155.531	187.874	250.994	63.120	33.6
Ricorso al mercato	275.108	307.037	363.186	56.149	18.3

TABELLA N. 2.

BILANCIO DI COMPETENZA DELLO STATO

Risultati di sintesi e differenziali delle previsioni 1992 assestate
a raffronto con le previsioni iniziali 1993
(in miliardi di lire)

	Previsioni asstate 1992	Previsioni a legi- slazione vigente 1993	Variazioni
ENTRATE			
Titolo I – Tributarie	417.666	414.716	– 2.950
Titolo II – Extratributarie	76.782	75.240	– 1.542
Titolo III – Entrate per alienazione ed ammortamento di beni patri- moniali e rimborso di crediti	7.800	749	– 7.051
Totale entrate finali	502.248	490.705	– 11.543
SPESE			
Titolo I – Spese correnti	564.208	612.696	48.488
(Spese correnti al netto degli interessi)	(406.241)	(429.696)	(23.455)
Titolo II – Spese in conto capitale	72.419	99.675	27.256
Totale spese finali	636.627	712.371	75.744
Titolo III – Rimborso prestiti	118.729	112.181	– 6.548
Totale complessivo spese	755.356	824.552	69.196
RISULTATI DIFFERENZIALI			
Risparmio pubblico	69.760	122.740	52.980
Saldo netto da finanziare	134.379	221.666	87.287
Ricorso al mercato	253.108	333.847	80.739
Indebitamento netto	126.161	214.499	88.338

stato nelle nuove previsioni sull'ammontare di miliardi 414.716 contro i 417.666 dell'assestato 1992, ma anche dalla contrazione per miliardi 8.593 delle altre entrate finali. Una crescita per contro caratterizza le spese (+ miliardi 75.744: + 11.9 per cento); più specificamente, si evidenziano incrementi sia per la parte corrente, al lordo (+ miliardi 48.488: + 8.6 per cento) ed al netto degli interessi (+ miliardi 23.455: + 5.8 per cento), sia per il conto capitale (+ miliardi 27.256: + 37.6 per cento).

Il descritto andamento delle nuove previsioni di entrata e di spesa finali si è ovviamente riflesso sui correlativi saldi di bilancio, e più precisamente:

sul risparmio pubblico, il cui livello negativo è risultato nelle nuove previsioni di 122.740 miliardi, mentre nelle previsioni assestate 1992 si ragguagliava a miliardi 69.760;

sul saldo netto da finanziare, attestatosi sul livello di 221.666 miliardi contro 134.379 miliardi delle previsioni assestate 1992;

sull'indebitamento netto, passato da 126.161 miliardi ai previsti 214.499, con un peggioramento di 88.338 miliardi.

Prescindendo dagli oneri per interessi (miliardi 157.967 e 183.000 rispettivamente per le previsioni assestate 1992 e per le nuove previsioni), i citati saldi presentano nei confronti di quelli analoghi del 1992 un'evoluzione peggiorativa:

per il risparmio pubblico, che passa dal livello positivo di 88.207 miliardi dell'assestato 1992 a quello di miliardi 60.260 delle nuove previsioni;

per il saldo netto da finanziare, il cui livello negativo si attesta nelle nuove previsioni a miliardi 38.666 contro il livello positivo di 23.588 delle previsioni assestate 1992.

Dal canto suo, peraltro, il ricorso al mercato — che misura l'eccedenza delle spese complessive, comprese quelle per interessi e per rimborso di prestiti, sulle

entrate finali — passa fra le previsioni assestate 1992 e le nuove previsioni da 253.108 a 333.847 miliardi con un peggioramento, quindi, di miliardi 80.739, più contenuto di quello (miliardi 87.287) fatto registrare dal saldo netto da finanziare: tale fenomeno consegue alla flessione fatta registrare nelle nuove previsioni dalle spese per il rimborso di prestiti, passate dai 118.729 miliardi nell'assestato 1992 ai previsti 112.181 miliardi per il 1993.

Nei successivi paragrafi si analizzano, distintamente per l'entrata e la spesa, le previsioni 1993 a legislazione vigente considerate a raffronto con le previsioni assestate 1992.

2. — Le nuove previsioni per entrate finali, a raffronto con quelle assestate 1992, sono analizzate per titoli e categorie nella Tabella n. 3.

Nel complesso emerge una flessione di miliardi 11.543 conseguente all'evoluzione negativa sia del gettito tributario (— miliardi 2.950: — 0.7 per cento) che delle altre entrate finali (— miliardi 8.593: — 10.2 per cento).

In particolare, per il comparto tributario sono previsti tassi di variazione pari al — 4.1 per cento per i tributi diretti ed al + 3.9 per cento per quelli indiretti.

Ai fini di una corretta interpretazione dell'evidenziata evoluzione del gettito tributario occorre sottolineare che:

le nuove previsioni non tengono conto della perdita di gettito derivante dalla restituzione automatica del drenaggio fiscale — valutabile al momento in circa 3.700 miliardi — e ciò per il fatto che la normativa in questione (articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154) rinvia espressamente ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 settembre di ciascun anno, il corrispondente adeguamento del regime IRPEF e quindi alla legge finanziaria la considerazione delle conseguenti minori entrate;

le previsioni 1993 scontano entrate a carattere straordinario per miliardi 7.370,

TABELLA N. 3.

BILANCIO DI COMPETENZA DELLO STATO
Analisi delle previsioni di entrate finali per il 1992 assestate
a raffronto con le previsioni iniziali 1993
(in miliardi di lire)

	Previsioni asstate 1992	Previsioni a legi- slazione vigente 1993	Variazioni
ENTRATE TRIBUTARIE			
Imposte sul patrimonio e sul reddito	241.766	231.893	— 9.873
Tasse e imposte sugli affari	116.630	121.725	5.095
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	47.380	49.008	1.628
Monopoli	7.280	7.280	—
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco ...	4.610	4.810	200
Totale entrate tributarie	417.666	414.716	— 2.950
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Proventi speciali	1.124	865	— 259
Proventi dei servizi pubblici minori	3.079	2.449	— 630
Proventi dei beni dello Stato	830	368	— 462
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	343	392	49
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.474	528	— 946
Recuperi, rimborsi e contributi	58.232	58.566	334
Partite che si compensano nella spesa	11.700	12.072	372
Totale entrate extratributarie	76.782	75.240	— 1.542
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
Vendita dei beni ed affrancazione di ca- noni	7.008	9	— 6.999
Ammortamento di beni patrimoniali	632	706	74
Rimborso di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	160	34	— 126
Totale entrate per alienazione ed ammort. beni patrimoniali e riscossione crediti .	7.800	749	— 7.051
Totale entrate finali.....	502.248	490.705	— 11.543

contro miliardi 33.185 considerate nelle previsioni assestate 1992.

Trattasi principalmente delle entrate rivenienti:

a) dal condono tributario (miliardi 10.130 nel 1992 contro miliardi 4.170 del 1993);

b) dalla rivalutazione dei beni delle imprese (miliardi 7.600 nel 1992 contro miliardi 3.200 del 1993);

c) dalla esclusione dal patrimonio dell'azienda dei beni immobili dell'imprenditore individuale (miliardi 3.000 per il solo anno 1992);

d) dall'imposta straordinaria sui fabbricati e su talune rendite finanziarie (miliardi 11.460 per il solo anno 1992);

e) dal condono in materia di redditi dei fabbricati (miliardi 955 per il solo 1992).

Va peraltro evidenziato che la manovra di finanza pubblica in materia di entrate — attuata con la legge finanziaria 1992 e relativi provvedimenti di accompagnamento — ha comportato da un lato interventi di carattere straordinario di cui alle lettere a), b) e c) e, dall'altro lato, interventi strutturali che determinano complessivamente un aumento delle entrate 1993 per miliardi 4.546; tali ultime modifiche concernono principalmente:

l'aumento di un punto delle aliquote dell'IRPEF superiori al 22 per cento (+ miliardi 1.000);

la riduzione delle agevolazioni fiscali per la trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni (+ miliardi 1.000),

l'aumento dell'imposta sostitutiva dal 25 al 30 per cento sui certificati di deposito (+ miliardi 562);

l'adeguamento dei coefficienti presuntivi di reddito (+ miliardi 400);

la mancata riproposizione delle agevolazioni sugli spettacoli e la modifica dei

termini di pagamento delle imposte di successione (+ miliardi 730 in totale).

Tenendo, pertanto, conto di questi fattori l'incremento delle entrate tributarie 1993 risulta essere pari al 5.0 per cento circa.

La complessiva variazione contabilmente assegnata al gettito tributario 1993, pari a — 2.950 miliardi, è riconducibile ai seguenti tre ordini di fattori:

legge finanziaria 1992 e relativi provvedimenti di accompagnamento (— miliardi 8.814);

provvedimenti di integrazione e completamento dell'originaria manovra di finanza pubblica per il 1992 (— miliardi 14.652);

evoluzione tendenziale del gettito (+ miliardi 20.516).

Tra i principali tributi interessati dalle modifiche normative intervenute nel quadro della manovra di finanza pubblica 1992 si menzionano:

l'IRPEF: — 1.897 miliardi, di cui — 1.297 miliardi in relazione agli effetti indotti dall'aumento delle aliquote contributive, a carico dei lavoratori dipendenti ed autonomi di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333; — 1.600 miliardi quale ulteriore perdita di gettito derivante dalla restituzione automatica del drenaggio fiscale disposta con la legge finanziaria per il 1992 e + miliardi 1.000 in relazione all'aumento dell'uno per cento delle aliquote IRPEF disposto dalla citata legge finanziaria;

IRPEG: + miliardi 81, quale risultante tra le minori entrate (— miliardi 990) derivanti dagli effetti indotti dagli aumenti dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative disposti dal citato decreto-legge n. 333 del 1992 e i maggiori introiti pari a miliardi 1.071 derivanti dalla soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348;

l'ILOR: — 470 miliardi in relazione agli effetti indotti sia dal citato aumento dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative sia dall'agevolazione per gli investimenti innovativi di cui al richiamato decreto-legge n. 333 del 1992;

le ritenute sui redditi da capitale: — miliardi 600 quale risultante fra i maggiori introiti (+ miliardi 120) relativi agli interessi sui titoli di Stato connessi all'estinzione dei crediti di imposta e le minori entrate derivanti dall'abolizione della ritenuta sui rapporti interbancari di cui al citato decreto-legge n. 348 del 1992 (— miliardi 720).

La valutazione delle entrate tributarie è ispirata a criteri prudenziali, in relazione all'esito, conosciuto al momento, dell'autotassazione 1992 e dei più recenti andamenti degli accertamenti e incassi relativi. Non tutti gli elementi necessari per una più puntuale quantificazione sono al momento noti: mancano infatti, tra l'altro, i dati sugli accertamenti e gli incassi relativi alle società finanziarie ed al sistema bancario, che saranno disponibili, come è noto, non prima del prossimo settembre.

La suddetta circostanza induce a ritenere possibile una apposita nota di variazioni, da presentare alla Camera dei deputati prima dell'inizio della sessione parlamentare di bilancio, nel caso che i cennati andamenti si rivelassero difforni in maniera significativa rispetto a quelli attualmente ipotizzati.

Ulteriori analitici ragguagli sulla complessiva evoluzione accrescitiva del gettito tributario, in relazione anche alle richiamate cause determinanti, sono forniti anche tabellarmente nella nota preliminare allo stato di previsione dell'entrata per il 1993.

In relazione alla diminuzione fatta registrare dalle nuove previsioni di gettito non tributario — pari, come si è visto, a — 8.593 miliardi (— 10.2 per cento) — va rilevato che essa si pone sostanzialmente in relazione con:

la circostanza che le previsioni assestate 1992 considerano, a differenza di

quelle iniziali 1993, entrate per miliardi 2.668, dovute per miliardi 1.818 alle variazioni accrescitrici nette derivanti da atti amministrativi intervenuti (+ miliardi 1.028) e proposte con il provvedimento di assestamento (+ miliardi 790), e per miliardi 850 alla remunerazione dei fondi di dotazione degli enti pubblici (ENEL, ENI), remunerazione la cui misura è demandata a partire dal 1993 alla legge finanziaria, per cui nelle previsioni iniziali del nuovo anno non viene previsto alcun introito a tale titolo. Su tale posta, potrebbe incidere il recente decreto-legge n. 333 del 1992, in corso di conversione, che dispone la trasformazione immediata degli enti pubblici in società per azioni;

la non considerazione nelle previsioni 1993 degli introiti per dismissioni patrimoniali, previsti invece in miliardi 7.000 nelle previsioni assestate 1992;

il contenuto incremento evidenziato dai contributi di malattia (+ miliardi 1.789: + 3.6 per cento) in conseguenza degli effetti negativi — valutati in circa 500 miliardi in ragione d'anno — derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 256 del 1992 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 14, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che fissava un reddito minimo imponibile ai fini del calcolo del contributo sanitario dovuto dai lavoratori autonomi.

Prescindendo dai primi due dei cennati tre fattori, le entrate diverse da quelle tributarie registrano un incremento di circa l'1.5 per cento, percentuale che, tenuto altresì conto dell'effetto della richiamata sentenza della Corte costituzionale, si eleva ad oltre il 2 per cento.

3. — Per la spesa, le nuove previsioni di competenza per operazioni finali sono analizzate per categorie economiche nella Tabella n. 4 a raffronto con le previsioni assestate 1992.

Il raffronto — lo si è già rilevato — evidenzia una crescita delle nuove spese finali (+ miliardi 75.744) derivante da incrementi fatti registrare sia dalle spese

correnti (+ miliardi 48.488), sia da quelle in conto capitale (+ miliardi 27.256).

L'evoluzione accrescitiva delle spese correnti è in particolare la risultante da un lato della flessione fatta registrare dai trasferimenti correnti (– miliardi 13.563) e, dall'altro, degli incrementi dei restanti aggregati.

Le spese per il personale in servizio si sono in particolare attestate nelle nuove previsioni sul livello di 88.210 miliardi, con un incremento sulle previsioni assestate 1992 di 1.495 miliardi, pari all'1.7 per cento.

Tale incremento si pone essenzialmente in relazione con le variazioni della consistenza numerica e con l'evoluzione naturale degli oneri, interessanti soprattutto le Amministrazioni dell'interno, per le forze di polizia, e della difesa.

L'incremento rilevato per le competenze del personale in servizio (+ miliardi 1.495) non è peraltro pienamente indicativo dell'evoluzione di tali oneri in quanto non tiene conto:

delle appostazioni iscritte a legislazione vigente in appositi fondi speciali ricompresi fra le somme non attribuibili, quali soprattutto quelli concernenti il miglioramento della efficienza dei servizi (miliardi 166), il compenso incentivante la produttività (miliardi 70), i provvedimenti in corso di definizione (miliardi 500 circa, di cui 349 per l'adeguamento retributivo dei dirigenti e categorie assimilate);

degli oneri, da ridefinire con il nuovo disegno di legge finanziaria, per il rinnovo dei contratti del personale per il triennio 1991-1993: tali oneri nelle attuali previsioni sono considerati, sull'apposito fondo da ripartire, per 5.300 miliardi riferentisi alle spese a tal uopo definite per l'anno 1993 dalla legge finanziaria 1992.

La nuova previsione di spesa 1993 per il personale in quiescenza – pari a miliardi 32.261 – presenta una lievitazione sull'asestato 1992 di 3.379 miliardi (+ 11.7 per cento), quasi interamente dovuta alla crescita degli oneri per i trattamenti definitivi (+ miliardi 3.318) in conse-

guenza sia del vigente sistema di indicizzazione e dell'accresciuto numero di pensionati, sia dell'intervenuta perequazione dei trattamenti (decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59).

Le spese per acquisto di beni e servizi sono state previste per il 1993 in 24.163 miliardi, con una crescita sulle previsioni assestate 1992 di miliardi 1.977 (+ 8.9 per cento).

Tale crescita – che per miliardi 1.748 interessa l'Amministrazione della difesa, le cui dotazioni assestate 1992 risentono peraltro del taglio di miliardi 1.500 di cui al citato decreto-legge n. 333 del 1992 – non riflette comunque l'evoluzione effettiva degli oneri dell'aggregato in questione: occorre, infatti, tener conto del fatto che le spese per le consultazioni popolari, considerate nelle previsioni assestate 1992 in larga misura nell'aggregato in questione, nelle previsioni 1993 sono appostate nell'apposito fondo da ripartire (miliardi 800), ricompreso fra le somme non attribuibili.

Va infine sottolineato che l'indicato incremento di 1.977 miliardi è essenzialmente la risultante di variazioni riduttive che hanno interessato le Amministrazioni dell'interno (– miliardi 601) e della pubblica istruzione (– miliardi 31) più che compensate dalle variazioni accrescitive riguardanti, oltreché la Difesa, le Amministrazioni delle finanze (+ miliardi 453), della Presidenza del Consiglio dei ministri (+ miliardi 395) e di grazia e giustizia (+ miliardi 40).

Al fine di consentire una migliore interpretazione dei richiamati incrementi e flessioni che hanno interessato le singole Amministrazioni va ulteriormente precisato che la lievitazione esposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri è pressoché interamente dovuta alle spese di funzionamento dei servizi di sicurezza, il cui fondo da ripartire, pur quantificato nelle nuove previsioni ad un livello (miliardi 724) di poco superiore a quello delle previsioni assestate 1992 (miliardi 721), in queste ultime risulta a carico della Presidenza soltanto per 322 miliardi, essendosi già attribuita la differenza rispetto allo stanziamento di 721 miliardi ai capitoli di pertinenza delle

TABELLA N. 4.

BILANCIO DI COMPETENZA DELLO STATO

Analisi economica delle previsioni di spesa finali per il 1992 assestate
a raffronto con le previsioni iniziali 1993

(in miliardi di lire)

	Previsioni asstate 1992	Previsioni a legi- slazione vigente 1993	Variazioni
SPESE CORRENTI			
Organi costituzionali	1.611	1.677	66
Personale in attività	86.715	88.210	1.495
Personale in quiescenza	28.882	32.261	3.379
Acquisto di beni e servizi	22.186	24.163	1.977
Trasferimenti correnti	234.470	220.907	- 13.563
Interessi	157.967	183.000	25.033
Poste correttive e compensative delle en- trate	18.634	19.575	941
Ammortamenti	632	706	74
Somme non attribuibili	13.111	42.197	29.086
Totale spese correnti	564.208	612.696	48.488
SPESE IN CONTO CAPITALE			
Beni ed opere immobiliari	3.297	3.907	610
Beni mobili, macchine ed attrezzature tec- nico-scientifiche	694	829	135
Trasferimenti in conto capitale	56.096	71.241	15.145
Partecipazioni azionarie e conferimenti	3.415	823	- 2.592
Anticipazioni per finalità produttive	1.811	1.584	- 227
Anticipazioni per finalità non produttive ..	3.152	4.794	1.642
Somme non attribuibili	3.954	16.497	12.543
Totale spese in conto capitale	72.419	99.675	27.256
Totale spese finali	636.627	712.371	75.744

Amministrazioni della difesa (miliardi 270) e dell'interno (miliardi 129).

La previsione 1993 degli oneri per interessi è ammontata a miliardi 183.000, con una crescita rispetto alle previsioni assestate 1992 di miliardi 25.033 (+ 15.8 per cento): di tale incremento, miliardi 4.020 riguardano gli oneri per il debito fluttuante (quelli relativi ai BOT sono passati da 39.000 a 42.000 miliardi).

Le poste correttive e compensative delle entrate si attestano in miliardi

19.575, con un incremento sulle previsioni assestate 1992 di 941 miliardi, che per la gran parte consegue dalle maggiori assegnazioni per le risorse proprie CEE (miliardi 11.900 contro gli 11.500 dell'asstate 1992) nonché da quelle per le vincite al lotto (+ miliardi 350).

Delle somme non attribuibili di parte corrente — passate nei due periodi a raffronto da 13.111 a 42.197 miliardi, con un incremento quindi di miliardi 29.086 — si fornisce qui di seguito il dettaglio:

SOMME NON ATTRIBUIBILI DI PARTE CORRENTE

(Dati di competenza - Miliardi di lire)

	Previsioni asstate 1992	Previsioni a legi- slazione vigente 1993	Variazioni
Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di definizione	(a) 9.477	31.432	21.955
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	(b) 1.146	2.000	854
Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti delle Amministrazioni statali, compresi quelli delle Aziende auto- nome, delle Università, degli enti lo- cali, della ricerca e della sanità	(c) —	5.300	5.300
Fondo da ripartire per l'attribuzione del- l'assegno per il nucleo familiare	1.400	1.400	—
Fondo da ripartire per il finanziamento dei provvedimenti per l'occupazione giovanile	142	350	208
Fondo da ripartire per fronteggiare gli oneri derivanti da consultazioni popo- lari	(d) 102	800	698
Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	(e) 50	166	116
Fondo da ripartire per il compenso incen- tivante	(f) 17	70	53
Fondo corrispondente a quota parte del- l'importo dell'8 per mille del gettito IRPEF	200	220	20
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga	178	178	—
Altri minori	399	281	— 118
	13.111	42.197	29.086

(a) Al netto di utilizzi per miliardi 27.527 e di economie per miliardi 339 ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 333 del 1992.

(b) Al netto di utilizzi per miliardi 804 e tenuto conto dell'integrazione di miliardi 290 proposta in sede di assestamento.

(c) Stanziamento di 2.000 miliardi soppresso ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 333 del 1992, soppressione recepita dall'assestamento.

(d) Al netto di utilizzi per miliardi 698.

(e) Al netto di utilizzi per miliardi 110.

(f) Al netto di utilizzi per miliardi 53.

Con riferimento al « Fondo globale » — inserito nelle previsioni a legislazione vigente solo per provvisoria evidenza contabile, in quanto la sua definizione è demandata alla legge finanziaria — si rimanda per la sua analitica composizione all'allegato C/3 del quadro generale riassuntivo.

Qui si ritiene opportuno precisare che detta composizione deriva dall'applicazione del rigido criterio della legislazione vigente; le partite esposte sono quelle non ancora perfezionate in legge alla data del 31 luglio 1992 ed afferiscono alle originarie voci od a quelle successivamente insorte con atti all'esame del Parlamento, ovviamente non depurate di quelle sopresse per il solo 1992 dall'articolo 4, comma 4, del già richiamato decreto-legge n. 333 del 1992. Fra gli accantonamenti più significativi si ricordano il rimborso dei crediti di imposta (miliardi 7.500), il finanziamento degli enti locali (miliardi 20.875) e delle regioni a statuto ordinario (miliardi 350), nonché la revisione dell'ordinamento finanziario della regione Friuli-Venezia Giulia (miliardi 350), gli interventi nel settore dei trasporti per la sistemazione dei disavanzi 1991 delle aziende del settore (miliardi 250) nonché per la legge quadro per l'ordinamento dei trasporti pubblici locali (miliardi 670), gli oneri per l'adeguamento retributivo dei dirigenti e categorie assimilate (miliardi 349) e, infine, gli interventi nelle aree di crisi occupazionale (miliardi 240).

Con riferimento alla illustrata quantificazione del fondo globale di parte corrente a legislazione vigente per il 1993 occorre peraltro precisare che:

L'accantonamento per il finanziamento degli enti locali è stato quantificato in 20.875 miliardi nel presupposto che gli enti locali beneficino dal 1° gennaio 1993 dell'ampliamento dell'autonomia impositiva di cui al disegno di legge di delega in corso di perfezionamento (atto Senato n. 463);

il complessivo importo del fondo globale di parte corrente — pari, come si è visto, a miliardi 31.432 — non tiene conto

delle poste negative legate ad alcuni accantonamenti, essendo questi ultimi strettamente connessi alle decisioni da incorporare nel disegno di legge finanziaria.

Le previsioni 1993 a legislazione vigente dell'aggregato relativo ai trasferimenti correnti presentano — come si è già posto in evidenza — una notevole flessione (— miliardi 13.563: — 5.8 per cento) derivante, come si evince dal successivo prospetto, da flessioni dei flussi destinati agli enti locali (— miliardi 23.558), agli altri enti pubblici (— miliardi 1.747), alle imprese (— miliardi 412) ed all'estero (— miliardi 609), solo in parte compensate dalle crescite fatte registrare dagli altri soggetti destinatari.

Qui di seguito si analizzano le principali cause di variazione che hanno caratterizzato i trasferimenti correnti nella loro articolazione per soggetti destinatari.

1) *Trasferimenti correnti alle famiglie.*

La previsione 1993 di tale aggregato — pari a miliardi 18.128 — presenta una crescita sulle previsioni assestate 1992 di 1.310 miliardi (+ 7.8 per cento), dovuta interamente alle maggiori esigenze per gli assegni mensili ai mutilati ed invalidi civili, ai ciechi ed ai sordomuti (miliardi 13.341 contro 12.555 dell'assestato 1992), per le pensioni di guerra (miliardi 3.000 contro 2.811 dell'assestato 1992), nonché per l'assegnazione alla Conferenza episcopale italiana (miliardi 751 contro 410).

I richiamati incrementi assegnati ai trattamenti delle categorie protette (+ miliardi 786) e di guerra (+ miliardi 189) riflettono in termini realistici l'evoluzione del carico in atto per il 1992 in ordine sia ai vigenti meccanismi di indicizzazione sia al numero dei beneficiari.

2) *Trasferimenti correnti alle imprese.*

La previsione 1993 ammonta a miliardi 6.334 con un decremento sulle previsioni assestate 1992 di miliardi 412 (— 6.1 per cento).

ANALISI DEI TRASFERIMENTI CORRENTI PER SOGGETTI DESTINATARI

(Dati di competenza)

(in miliardi di lire)

	Previsioni asestate 1992	Previsioni a legi- slazione vigente 1993	Variazioni
famiglie	16.818	18.128	1.310
imprese	6.746	6.334	— 412
aziende autonome	1.772	2.281	509
regioni	113.582	122.545	8.963
comuni e province	27.968	4.410	— 23.558
enti previdenziali	46.288	48.269	1.981
altri enti pubblici	14.957	13.210	— 1.747
estero	6.339	5.730	— 609
 Totale trasferimenti correnti ...	 234.470	 220.907	 — 13.563

Tale decremento — tenuto conto che si sono assegnati finanziamenti sostanzialmente pari a quelli del 1992 all'AIMA (miliardi 1.308 contro 1.310 dell'assestato 1992), alle gestioni dirette a cura dello Stato di ferrovie e servizi di navigazione lacuale (miliardi 1.450) ed alle garanzie di cambio (miliardi 550) — è per la gran parte connesso alle minori occorrenze per le somme dovute agli istituti di credito ordinario per l'ammortamento dei mutui contratti per il ripiano della spesa sanitaria degli anni 1987 e 1988 (— miliardi 162) ed alle cessazioni degli interventi per nuove assunzioni nei territori meridionali (— miliardi 80) e per il fermo temporaneo di navi dall'attività di pesca (— miliardi 82).

3) *Trasferimenti correnti alle Aziende autonome.*

La previsione 1993 — che non considera i finanziamenti da erogare all'Ente ferrovie dello Stato, che trovano allocazione nell'ambito dei trasferimenti agli altri enti pubblici — ammonta a miliardi 2.281, con un incremento sulle previsioni assestate 1992 di miliardi 509, interamente dovuto alle maggiori assegnazioni disposte a favore dell'ANAS (miliardi 1.807 contro 1.273 dell'assestato 1992).

4) *Trasferimenti correnti alle regioni.*

La previsione 1993 di tale aggregato si è cifrata in miliardi 122.545, con un incremento sulle previsioni assestate 1992 di miliardi 8.963 (+ 7.9 per cento).

L'indicato incremento è essenzialmente la risultante:

delle maggiori assegnazioni al Fondo sanitario nazionale (da 83.115 a 89.422 miliardi: + miliardi 6.307, pari al 7.6 per cento), al Fondo per l'attuazione delle regioni a statuto speciale (da 10.427 a 11.359 miliardi: + miliardi 932, pari all'8.9 per cento), alle regolazioni contabili con la Sicilia e la Sardegna (da 8.870 a 9.000 miliardi: + miliardi 130, pari all'1.5 per cento) e, infine, al Fondo comune regionale,

passato — al netto della quota di 532 miliardi di pertinenza del Fondo nazionale trasporti per ciascuno dei due anni a raffronto — da 6.100 a 7.374 miliardi;

delle somme da versare alle regioni in relazione alla soppressione degli enti di assistenza (+ miliardi 175).

In merito al Fondo sanitario nazionale — le cui dotazioni per il 1992 (miliardi 83.115) ed il 1993 (miliardi 89.422) riflettono sostanzialmente le quantificazioni in proposito operate con la Tabella C della legge finanziaria 1992 — va ricordato che la dotazione 1993:

comprende l'onere per l'ammortamento dei mutui regionali per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria 1989, 1990 e 1991;

riflette una crescita della spesa sanitaria, rispetto al 1992, pari al tasso programmato di inflazione aumentato di un punto;

può essere rideterminata — in relazione alle esigenze di finanziamento della spesa sanitaria per il nuovo anno — con la Tabella C della legge finanziaria 1993 conseguentemente ad una puntuale ricognizione del fabbisogno del Fondo al momento in corso di definizione anche alla luce del relativo disegno di legge di delega di recente presentato al Parlamento (atto Senato n. 463).

Con riferimento al Fondo nazionale trasporti, si precisa che esso nelle nuove previsioni — costruite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989) e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 — risulta considerato con una dotazione pari a quella dell'anno in corso, vale a dire di miliardi 4.764, ivi compresa la quota di miliardi 532 che — come si è già accennato — nel corso dell'esercizio affluirà dal fondo comune regionale.

Tale dotazione, ai sensi del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, deve essere definitiva-

mente determinata da apposita norma da inserire nella legge finanziaria: ove si volesse assicurare nei confronti del 1992 un incremento in linea con il tasso programmato di inflazione, l'integrazione da autorizzare si ragguaglierebbe nell'ordine dei 170 miliardi.

In relazione infine al Fondo comune regionale, che — come si è visto — presenta nei confronti dell'assestato 1992 un incremento di 1.274 miliardi, va rilevato che la sua dotazione per il 1993 (miliardi 7.374, al netto della quota da far affluire al Fondo nazionale trasporti) è stata determinata sulla scorta del disposto dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e che, comunque, il problema della quantificazione delle risorse da trasferire alle regioni a statuto ordinario deve essere risolto nel più ampio contesto dell'ampliamento dell'autonomia impositiva regionale di cui al disegno di legge di delega già ricordato (atto Senato n. 463).

5) *Trasferimenti ai comuni ed alle province.*

La nuova previsione di tale aggregato ammonta a miliardi 4.410, di cui:

miliardi 3.248 si riferiscono al fondo da ripartire per il finanziamento degli oneri connessi con l'attuazione dei contratti relativi al personale dei comuni, delle province e delle comunità montane;

miliardi 811 concernono il finanziamento delle retribuzioni del personale assunto nel quadro dei provvedimenti per l'occupazione giovanile (legge 1° giugno 1977, n. 285).

Nei confronti delle previsioni assestate 1992, la suddetta nuova previsione espone una flessione di miliardi 23.558 e ciò in quanto la quota dei finanziamenti statali a detti enti per il 1993 è considerata fra gli accantonamenti del fondo globale di parte corrente a parziale copertura (miliardi 20.875) del disegno di legge di delega per la razionalizzazione della disciplina in materia di finanza territoriale (atto Senato n. 463, già citato).

In proposito va osservato che le dotazioni 1993 appena richiamate (a carico dei capitoli specifici e del fondo globale) sono finalizzate ad assicurare agli enti locali risorse nel 1993 pari a quelle avute a disposizione nel 1992 maggiorate del tasso programmato di inflazione, risorse che gli enti locali dovranno acquisire — in linea con l'apposito provvedimento di delega in corso di definizione — in parte con contributi a carico del bilancio statale — di cui si è fatto appena cenno — ed in parte con l'ampliamento della loro area impositiva.

6) *Trasferimenti correnti agli enti previdenziali.*

Per tale aggregato la previsione formulata per l'anno 1992 ascende a miliardi 48.269, di cui 46.760 destinati all'INPS: nei confronti dell'assestato 1992 si registra una crescita di 1.981 miliardi dovuta a maggiori assegnazioni all'INPS per 2.074 miliardi ed a minori finanziamenti agli altri enti previdenziali per miliardi 93.

Con riferimento alle maggiori assegnazioni all'INPS si precisa che esse sono sostanzialmente la risultante:

dei maggiori contributi per sgravi contributivi concessi a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno (+ miliardi 922);

dei maggiori oneri per la perequazione dei trattamenti pensionistici, di cui al decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59 (+ miliardi 1.330);

delle maggiori assegnazioni per la fiscalizzazione dei contributi di malattia (+ miliardi 172);

della cessazione con il 1993 degli sgravi contributivi concessi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni (legge 31 dicembre 1991, n. 415, articolo 6: — miliardi 300).

Le restanti assegnazioni all'INPS sono state iscritte nelle nuove previsioni sostanzialmente nello stesso ammontare previsto per il 1992 anche per la separazione nella gestione dell'INPS tra funzioni assisten-

ziali (a carico dello Stato) e funzioni previdenziali.

A quest'ultimo proposito occorre in particolare ricordare che la detta separazione è stata normativamente disciplinata dall'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che, nell'istituire presso l'INPS la « Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali » e nel disporne a regime il finanziamento a totale carico dello Stato, ha altresì disposto che detto finanziamento:

per determinate quote di pensioni — quelle a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi e dei minatori dell'INPS, nonché quelle a carico dell'ENPALS — deve essere adeguato annualmente con la legge finanziaria in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT (articolo 37, comma 3, lettera c);

per gli oneri derivanti da agevolazioni contributive e da trattamenti di famiglia, da integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione nonché dai pensionamenti anticipati, deve essere progressivamente assunto a carico dello Stato nella misura stabilita annualmente dalla legge finanziaria (articolo 37, comma 3, lettere d) ed e);

per gli oneri delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni liquidate anteriormente al 1989, deve essere anch'esso assunto progressivamente a carico dello Stato nella misura stabilita annualmente dalla legge finanziaria, ma tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni.

Pertanto, con la nuova legge finanziaria, l'ammontare dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato da assegnare all'INPS dovrà essere certamente integrato nei confronti dei precisati ammontari considerati nelle previsioni a legislazione vigente.

7) *Trasferimenti correnti agli altri enti pubblici.*

La previsione 1993 di tale aggregato ammonta a 13.210 miliardi, di cui 4.300 riferentisi all'assegnazione all'Ente ferrovie dello Stato a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, assegnazione considerata nello stesso importo del 1992.

Nei confronti delle previsioni assestate 1992 l'aggregato espone una flessione di 1.747 miliardi risultante:

dalla riduzione di miliardi 1.850 fatta registrare dalle contribuzioni all'Ente ferrovie dello Stato, riduzione dovuta al fatto che parte dei contributi da corrispondere nel 1993 all'ente deve essere autorizzata dalla nuova legge finanziaria e non ha quindi potuto trovare iscrizione tra le previsioni a legislazione vigente;

dall'incremento di miliardi 103 assegnato ai contributi dovuti agli altri enti ricompresi nell'aggregato.

Quanto a quest'ultimo incremento esso è sostanzialmente dovuto:

alle maggiori assegnazioni a favore della Cassa Depositi e Prestiti (+ miliardi 317) e dell'università (+ miliardi 132);

alle minori contribuzioni all'ANAV (— miliardi 83), all'Istituto per il commercio estero (— miliardi 40) ed all'Ente cellulosa e carta (— miliardi 50);

alle minori assegnazioni all'ISTAT (— miliardi 171) in conseguenza dei cessati contributi straordinari di finanziamento dei censimenti generali e del quarto censimento dell'agricoltura.

8) *Trasferimenti correnti all'estero.*

La previsione a legislazione vigente di tale aggregato si è ragguagliata per il 1993 a miliardi 5.730 contro miliardi 6.339 delle previsioni assestate 1992.

Il decremento fatto registrare dalle nuove previsioni — pari a miliardi 609 — è essenzialmente la risultante:

delle maggiori assegnazioni alla CEE a titolo di risorsa complementare calcolata sul prodotto interno lordo (da 3.700 a 4.000 miliardi);

delle minori contribuzioni per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo (— miliardi 848).

Va peraltro rilevato che la flessione fatta registrare dalle assegnazioni per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo è destinata a riassorbirsi nel corso dell'esercizio, o quanto meno a ridimensionarsi, via via che le dotazioni dei capitoli interessati verranno integrate a carico del capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, concernente « Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo ».

* * *

Le previsioni 1993 per le spese di competenza del conto capitale sono ammontate a miliardi 99.675, con un incremento sull'assestato 1992 di 27.256 (+ 37.6 per cento).

Tale incremento è essenzialmente la risultante delle crescite fatte registrare dai trasferimenti di capitali (+ miliardi 15.145: + 27.0 per cento), dalle somme non attribuibili (+ miliardi 12.543), dalle anticipazioni non produttive (+ miliardi 1.642) e dalla costituzione di capitali fissi (+ miliardi 745) e delle riduzioni che hanno caratterizzato l'evoluzione degli altri aggregati del comparto.

Più specificamente, le predette riduzioni hanno soprattutto interessato:

le partecipazioni azionarie e i conferimenti (— miliardi 2.592), essenzialmente quale risultante per un verso della maggiore assegnazione per la ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico (+ miliardi 50) e, per l'altro verso, sia del venir meno degli apporti

alla SACE (— miliardi 1.700), alla GEPI (— miliardi 100) ed agli enti di gestione delle imprese a partecipazione statale (— miliardi 400), sia dei minori conferimenti a banche ed organismi internazionali (— miliardi 418);

le anticipazioni per finalità produttive (— miliardi 227, di cui 112 riferentisi al fondo rotativo esistente presso il Mediocredito centrale per l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo).

La variazione accrescitiva esposta dai trasferimenti di capitali si ripartisce per soggetti destinatari come indicato dal successivo prospetto.

Più specificamente, l'indicato incremento di miliardi 15.145 è in larga parte dovuto all'evoluzione che ha contrassegnato i flussi destinati:

alle imprese (+ miliardi 2.568), in gran parte per le maggiori assegnazioni agli enti di gestione delle partecipazioni statali (+ miliardi 103) ed all'ENEL (+ miliardi 1.356) per l'ammortamento di mutui contratti per il finanziamento di nuovi investimenti, al Mediocredito centrale per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (+ miliardi 514), e per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia e di sviluppo delle fonti rinnovabili (+ miliardi 577);

alle Aziende autonome (+ miliardi 1.438, di cui 1.376 riferentisi all'ANAS);

alle regioni (+ miliardi 1.985), essenzialmente — tenuto conto del venir meno del contributo alla regione Calabria (— miliardi 400) e di quello di solidarietà alla Sicilia (— miliardi 210) — per l'assegnazione al Fondo nazionale per le infrastrutture sanitarie (+ miliardi 1.560) e per i maggiori finanziamenti del piano di disinquinamento ambientale (+ miliardi 300), nonché per gli interventi per la ricostruzione del Belice (+ miliardi 65) e di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (legge 31 dicembre 1991, n. 433: + miliardi 435);

ANALISI DEI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER SOGGETTI DESTINATARI

(Dati di competenza)

(in miliardi di lire)

	Previsioni asstate 1992	Previsioni a legi- slazione vigente 1993	Variazioni
famiglie	137	111	- 26
imprese	9.036	11.604	2.568
aziende autonome	4.519	5.957	1.438
regioni	3.664	5.649	1.985
comuni e province	12.914	13.373	459
Agenzia Mezzogiorno	5.971	12.065	6.094
altri enti pubblici	19.556	22.269	2.713
estero	299	213	- 86
Totale trasferimenti in conto capitale ...	56.096	71.241	15.145

ai comuni e alle province (+ miliardi 459), in gran parte per le maggiori dotazioni assegnate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali (miliardi 11.647 contro 11.448 dell'assestato 1992) ed al Fondo per lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria (+ miliardi 100);

all'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno (+ miliardi 6.094), le cui assegnazioni sono passate da 5.971 a 12.065 miliardi in funzione della cadenza temporale dei finanziamenti disposti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle rimodulazioni in proposito effettuate, anche con riferimento alla precedente normativa, dalla legge finanziaria 1992;

agli altri enti pubblici (+ miliardi 2.713), essenzialmente per le maggiori assegnazioni alla Cassa Depositi e Prestiti (+ miliardi 708), alle università (+ miliardi 699, interamente riferentisi ai contributi per l'edilizia universitaria), al Fondo per l'innovazione tecnologica (+ miliardi 210), all'Agenzia spaziale italiana - ASI (+ miliardi 50) e, soprattutto, all'Ente ferrovie dello Stato (+ miliardi 1.150) per il quale - come si è già visto per i contributi di parte corrente - talune autorizzazioni di spesa devono essere autorizzate dalla legge finanziaria.

Per quanto infine concerne le somme non attribuibili di conto capitale, passate dai 3.954 miliardi dell'assestato 1992 ai previsti 16.497 miliardi, si ritiene utile fornire qui di seguito il dettaglio:

SOMME NON ATTRIBUIBILI DI CONTO CAPITALE

(Dati di competenza)

(in miliardi di lire)

	Previsioni asestate 1992	Previsioni a legi- slazione vigente 1993	Variazioni
Fondo speciale per provvedimenti legisla- tivi in corso di definizione	1.842 (a)	9.672	7.830
Fondo per la riassegnazione di residui pe- renti del conto capitale	113 (b)	500	387
Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo	961 (c)	2.116	1.155
Fondo da ripartire per l'attuazione degli interventi per la difesa del suolo	25 (d)	350	325
Fondo per la ricostruzione delle zone ter- remotate della Basilicata e della Cam- pania	315 (e)	700	385
Fondo da ripartire per l'attuazione di in- terventi programmati in agricoltura	600 (f)	2.085	1.485
Spese relative alle ricorrenti emergenze derivanti da eventi naturali	—	245	245
Fondo per la collaborazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale	—	500	500
Somma da ripartire tra le Amministra- zioni centrali per sopperire ai minori finanziamenti BEI per il FIO	37 (g)	300	263
Altri minori	61	29	— 32
	3.954	16.497	12.543

(a) Al netto di utilizzi per miliardi 1.995 e di economie per miliardi 1.548 ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 333 del 1992.

(b) Al netto di utilizzi per miliardi 334 e tenuto conto dell'integrazione di miliardi 50 proposta in sede di assestamento.

(c) Al netto di utilizzi per miliardi 980.

(d) Al netto di utilizzi per miliardi 175.

(e) Al netto di utilizzi per miliardi 285.

(f) Al netto di utilizzi per miliardi 400.

(g) Al netto di utilizzi per miliardi 163.

L'analisi della nuova previsione di spesa finale di competenza trova infine esposizione, secondo la classificazione funzionale, nella successiva Tabella n. 5 a raffronto con le corrispondenti previsioni assestate 1992.

B) Bilancio di cassa 1993.

Il bilancio di cassa per l'anno 1993, riportato in sintesi nella Tabella n. 6, conclude per le operazioni di natura finale con livelli di incassi e di pagamenti rispettivamente pari a miliardi 475.786 e 726.780 a fronte di una massa acquisibile di 591.314 e di una massa spendibile di 782.081 miliardi.

I coefficienti di realizzazione espressi dal raffronto dei flussi di cassa previsti con i corrispondenti potenziali risultano pari all'80.5 per cento per le entrate finali ed al 92.9 per cento per le spese finali: entrambi inferiori a quelli risultanti dalle previsioni assestate 1992.

Ai fini di un'esatta valutazione dei menzionati coefficienti va peraltro ricordato che in sede di impostazione del bilancio previsionale di cassa, la determinazione del potenziale di entrata e di spesa presenta necessariamente notevoli margini di incertezza per ciò che attiene alla componente residui.

In sede di elaborazione del bilancio 1993 la linea direttiva seguita è quella di porre in essere ogni possibile iniziativa per avvicinare la consistenza presunta dei residui passivi all'inizio del nuovo esercizio a quella che dovrebbe definitivamente essere accertata in sede di rendiconto dell'anno 1992. Ciò ha comportato la redazione di un vero e proprio preconsuntivo delle gestioni di competenza e di cassa per l'anno in corso.

Ulteriori condizionamenti sono inoltre connessi con i fenomeni delle « economie » e delle « eccedenze », con riferimento alla gestione di competenza, e delle « perenzioni » e delle « prescrizioni » amministrative, per la gestione dei residui, fenomeni che — come è noto — possono quantificarsi solo dopo alcuni mesi dalla chiusura del-

l'esercizio, rappresentando essi l'ultima fase precedente la definitiva parifica del consuntivo da parte della Corte dei conti.

Per quanto in particolare concerne i risultati differenziali espressi dal bilancio di cassa 1993, è interessante notare come essi siano di livello nettamente superiore rispetto a quelli del corrispondente bilancio di competenza.

Va peraltro avvertito che i risultati differenziali espressi dal bilancio, soprattutto per la sua caratterizzazione di « bilancio di trasferimenti », costituiscono parametri idonei solo in parte a valutare le compatibilità dell'evoluzione degli aggregati reali dell'economia, in specie consumi ed investimenti (risparmio pubblico, indebitamento netto), nonché dei flussi finanziari ed in particolare del credito totale interno (saldo netto da finanziare e ricorso al mercato).

A tali fini i medesimi risultati differenziali rispondono infatti pienamente solo se riferiti all'intero settore pubblico e nel suo ambito al settore statale, inteso quest'ultimo come consolidato delle gestioni di cassa del bilancio statale e della Tesoreria.

La gestione di Tesoreria, infatti, quale intermediaria tra bilancio e destinatari delle somme dallo stesso trasferite, consente a questi ultimi per un verso di utilizzarle in relazione alle esigenze e, dall'altro, di far fronte ad occorrenze anche non considerate nel bilancio dell'anno.

La trattazione analitica delle principali componenti delle previsioni degli incassi e dei pagamenti statali per il 1993, ivi compresa la manovra di finanza pubblica da realizzare, nonché della loro integrazione con le operazioni di Tesoreria e della stima del complessivo fabbisogno « del bilancio e della Tesoreria », verrà effettuata nell'apposita sezione II della relazione previsionale e programmatica per l'anno 1993.

In questa sede si ritiene utile presentare le tabelle di analisi, nelle quali si espongono le disaggregazioni per categorie delle previsioni 1993 delle somme acquisibili e dei relativi incassi (Tabella n. 7), nonché quelle delle somme spendibili e

TABELLA N. 5.

BILANCIO DI COMPETENZA DELLO STATO
Analisi funzionale delle previsioni di spese finali per il 1992
asestate a raffronto con le previsioni iniziali 1993
(in miliardi di lire)

	Previsioni asestate 1992	Previsioni a legi- slazione vigente 1993	Variazioni
Amministrazione generale	18.482	19.640	1.158
Difesa nazionale	19.090	21.048	1.958
Giustizia	5.998	6.086	88
Sicurezza pubblica	12.427	13.305	878
Relazioni internazionali	19.901	21.184	1.283
Istruzione e cultura	50.576	50.739	163
Università e ricerca scientifica	11.383	11.436	53
Edilizia	4.685	5.841	1.156
Lavoro e previdenza sociale	47.710	49.533	1.823
Assistenza pubblica	15.798	17.178	1.380
Igiene e sanità	89.201	97.157	7.956
Trasporti e comunicazioni	34.491	38.145	3.654
Agricoltura e alimentazione	4.622	5.650	1.028
Industria, commercio e artigianato	9.601	10.997	1.396
Interventi straordinari per il Mezzogiorno	6.192	12.369	6.177
Opere ed interventi economici non attri- buibili a particolari settori	8.666	6.808	— 1.858
Finanza regionale e locale	70.988	51.488	— 19.500
Protezione civile e pubbliche calamità	2.172	2.336	164
Fondi speciali e di riserva	14.961	52.951	37.990
Interessi di debiti	155.794	180.813	25.019
Oneri non ripartibili	33.889	37.667	3.778
Totale spese finali ...	636.627	712.371	75.744

TABELLA N. 6.

BILANCIO DI CASSA DELLO STATO PER IL 1993

(in miliardi di lire)

	Residui presunti al 31 dicembre 1992	Competenza 1993	Cassa 1993
ENTRATE			
Titolo I - Tributarie	90.189	414.716	401.177
Titolo II - Extratributarie	9.964	75.240	73.860
Titolo III - Entrate per alienazione ed ammortamento di beni patri- moniali e rimborso di crediti	456	749	749
Totale entrate finali	100.609	490.705	475.786
SPESE			
Titolo I - Spese correnti	36.353	612.696	616.664
Titolo II - Spese in conto capitale	33.357	99.675	110.116
Totale spese finali	69.710	712.371	726.780
Titolo III - Rimborso prestiti	42	112.181	112.192
Totale complessivo spese	69.752	824.552	838.972
RISULTATI DIFFERENZIALI			
Risparmio pubblico	+ 63.800	- 122.740	- 141.627
Saldo netto da finanziare	+ 30.899	- 221.666	- 250.994
Ricorso al mercato	+ 30.857	- 333.847	- 363.186
Indebitamento netto	+ 35.010	- 214.499	- 245.349

dei corrispondenti pagamenti per categorie economiche (Tabella n. 8) e per sezioni (Tabella n. 9).

C) *Bilancio triennale 1993-1995.*

In relazione a quanto dispone l'articolo 4 della citata legge n. 362 del 1988, il quale sostituisce l'articolo 4 della precedente legge di riforma contabile n. 468 del 1978, le previsioni di competenza per l'anno 1993 sono accompagnate dal bilancio pluriennale 1993-1995.

La nuova normativa in proposito recata dalla citata legge n. 362 del 1988 ha tra l'altro ribadito la precedente disposizione della legge n. 468 del 1978 relativa all'articolazione del bilancio pluriennale in due distinte sezioni — l'una « a legislazione vigente », l'altra « programmatica » — precisando peraltro che:

la sezione a « legislazione vigente » si riferisce alle previsioni a legislazione vigente integrate « con gli effetti della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica eventualmente già approvati » (articolo 4, comma 4, della legge n. 468 del 1978, come sostituito dall'articolo 4 della legge n. 362 del 1988);

la sezione « a legislazione vigente », senza gli effetti della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati, deve essere presentata al Parlamento, insieme al progetto annuale di bilancio, entro il 31 luglio (articolo 1-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 468 del 1978, introdotto dall'articolo 1 della legge n. 362 del 1988);

la sezione « programmatica » — in coerenza anche con il disposto dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 468 del 1978, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 362 del 1988 — si

concreta nella traduzione in termini finanziari della manovra e degli obiettivi di finanza pubblica posti a base del documento di programmazione economico-finanziaria e, pertanto, deve essere presentata dal Governo alle Camere entro il mese di settembre dell'anno precedente quello cui si riferisce unitamente al disegno di legge finanziaria, alla relazione previsionale e programmatica e ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica programmata (articolo 1-bis della legge n. 468 del 1978, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 362 del 1988);

entrambe le sezioni (« vigente » e « programmatica »), da aggiornare annualmente, devono essere redatte per categorie di entrata e per categorie di spesa (con ulteriore specificazione, nell'ambito di queste ultime, dei principali settori destinatari dei trasferimenti) e devono essere approvate con apposito articolo della legge di bilancio, il che — comunque — non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso contemplate (articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 468 del 1978, come sostituito dall'articolo 4 della legge n. 362 del 1988).

Pertanto, nel quadro generale riassuntivo del progetto di bilancio 1993 si presenta la mera proiezione negli anni 1994 e 1995 della previsione annuale di competenza 1993 a legislazione vigente (sezione C).

La versione « programmatica » redatta nei termini prima specificati, vale a dire espressiva della traduzione finanziaria, in termini di competenza, delle determinazioni risultanti dal documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1993-1995, verrà invece presentata entro il prossimo mese di settembre insieme al disegno di legge finanziaria.

Qui di seguito, pertanto, si illustra la proiezione per gli anni 1994 e 1995 della

TABELLA N. 7.

BILANCIO DI CASSA PER IL 1993

Analisi, per categorie e titoli di bilancio, delle masse acquisibili e degli incassi

(in miliardi di lire)

	Residui presunti al 31 dicembre 1992	Competenza 1993	Cassa 1993
ENTRATE TRIBUTARIE			
Imposte sul patrimonio e sul reddito	48.644	231.893	221.554
Tasse e imposte sugli affari	32.177	121.725	118.725
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	4.584	49.008	49.008
Monopoli	1.719	7.280	7.280
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco ...	3.065	4.810	4.610
Totale entrate tributarie	90.189	414.716	401.177
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Proventi speciali	33	865	866
Proventi dei servizi pubblici minori	5.566	2.449	2.369
Proventi dei beni dello Stato	295	368	368
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	343	392	343
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	183	528	528
Recuperi, rimborsi e contributi	2.738	58.566	57.314
Partite che si compensano nella spesa	806	12.072	12.072
Totale entrate extratributarie	9.964	75.240	73.860
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
Vendita dei beni ed affrancazione di ca- noni	4	9	9
Ammortamento di beni patrimoniali	431	706	706
Rimborso di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	21	34	34
Totale entrate per alienazione ed ammor- tamento beni patrimoniali e riscossione crediti	456	749	749
Totale entrate finali.....	100.609	490.705	475.786

TABELLA N. 8.

BILANCIO DI CASSA PER IL 1993

Analisi, per categorie economiche, delle masse spendibili e dei pagamenti
(in miliardi di lire)

	Residui presunti al 31 dicembre 1992	Competenza 1993	Cassa 1993
SPESE CORRENTI			
Organi costituzionali	—	1.677	1.677
Personale in attività	467	88.210	88.451
Personale in quiescenza	33	32.261	32.055
Acquisto di beni e servizi	13.030	24.163	27.162
Trasferimenti correnti	18.070	220.907	221.283
Interessi	4.276	183.000	183.138
Poste correttive e compensative delle entrate	433	19.575	19.953
Ammortamenti	—	706	706
Somme non attribuibili	44	42.197	42.239
Totale spese correnti	36.353	612.696	616.664
SPESE IN CONTO CAPITALE			
Beni ed opere immobiliari	6.332	3.907	7.608
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	594	829	948
Trasferimenti in conto capitale	22.295	71.241	79.379
Partecipazioni azionarie e conferimenti	330	823	1.123
Anticipazioni per finalità produttive	2.946	1.584	1.937
Anticipazioni per finalità non produttive ..	856	4.794	2.619
Somme non attribuibili	4	16.497	16.502
Totale spese in conto capitale	33.357	99.675	110.116
Totale spese finali	69.710	712.371	726.780

TABELLA N. 9.

BILANCIO DI CASSA PER IL 1993

Analisi, per sezioni funzionali, delle masse spendibili e dei pagamenti
(in miliardi di lire)

	Residui presunti al 31 dicembre 1992	Competenza 1993	Cassa 1993
Amministrazione generale	2.338	19.640	21.095
Difesa nazionale	8.925	21.048	22.304
Giustizia	524	6.086	6.199
Sicurezza pubblica	613	13.305	13.504
Relazioni internazionali	160	21.184	21.208
Istruzione e cultura	2.255	50.739	51.982
Università e ricerca scientifica	3.661	11.436	12.016
Edilizia	3.297	5.841	7.064
Lavoro e previdenza	1.194	49.533	49.508
Assistenza pubblica	8.566	17.178	17.148
Igiene e sanità	2.488	97.157	97.594
Trasporti e comunicazioni	7.068	38.145	38.089
Agricoltura e alimentazione	2.866	5.650	6.738
Industria commercio ed artigianato	4.953	10.997	12.489
Interventi straordinari per il Mezzogiorno	409	12.369	12.777
Opere ed interventi economici non attri- buibili a particolari settori	5.185	6.808	9.403
Finanza regionale e locale	10.449	51.488	53.828
Protezione civile e pubbliche calamità	274	2.336	2.426
Fondi speciali e di riserva	40	52.951	52.991
Interessi di debiti	4.031	180.813	180.824
Oneri non ripartibili	414	37.667	37.593
Totale spese finali	69.710	712.371	726.780

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

previsione di competenza 1993 a legislazione vigente.

L'evoluzione a legislazione vigente delle previsioni di competenza dell'anno

1993, che si riflette negli anni 1994 e 1995, analiticamente rappresentata nella sezione C del quadro generale riassuntivo, è riassunta nel seguente prospetto:

(in miliardi di lire)

	1993	1994	1995	Variazioni in termini %	
				94/93	95/94
Entrate finali	490.705	508.620	532.070	3,6	4,6
Spese finali	712.371	775.095	817.418	8,8	5,5
Saldo netto da finanziare	221.666	266.475	285.348	20,2	7,1
Rimborso di prestiti	112.181	122.604	176.140	9,3	43,7
Ricorso al mercato	333.847	389.079	461.488	16,5	18,6

Va preliminarmente ricordato che, come già operato negli ultimi anni, la proiezione al successivo biennio della nuova previsione di competenza è stata realizzata, per l'entrata come per la spesa, a livello di singolo capitolo: tale elaborazione analitica, da un lato, è resa possibile dalla realizzata piena operatività del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, e, dall'altro, ha consentito di tenere nel dovuto conto le variabili rilevanti ed i meccanismi specifici che incidono sull'evoluzione di ciascun capitolo del bilancio.

In particolare, per ciò che concerne le entrate, la proiezione della previsione formulata per il 1993 è stata elaborata sulla

scorta delle variabili ritenute di volta in volta più appropriate: per quelle tributarie si è tenuto conto essenzialmente dell'evoluzione del gettito con riferimento ai profili delle principali grandezze macroeconomiche, mentre per le altre entrate, ove necessario, le valutazioni sono state integrate con la considerazione della prospettica evoluzione di correlate voci di spesa.

In particolare, nei comparti impositivi diretto ed indiretto, la proiezione è stata effettuata avendo riguardo alle caratteristiche proprie dei singoli tributi, atteso che la specifica natura della materia imponibile ed i diversi meccanismi di applicazione dei singoli tributi influenzano in

maniera determinante le ipotesi di evoluzione del gettito.

Per le entrate extratributarie, il carattere elastico e la eterogeneità degli introiti hanno reso necessaria una specifica valutazione riferita alle caratteristiche di ciascun cespite, risultando estremamente aleatoria l'adozione di un criterio che ne collegasse l'andamento al solo quadro economico globale.

Con riferimento alle entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti, va sottolineato che nessuna previsione di introiti è stata formulata per le dismissioni patrimoniali.

La proiezione dei singoli capitoli di spesa ha richiesto una elaborazione più complessa essendo i singoli stanziamenti caratterizzati da una evoluzione molto più varia e sovente, da un lato, completamente sganciata da ogni riferimento al quadro economico generale, dall'altro, condizionata da obblighi più squisitamente giuridici.

La proiezione peraltro si è sviluppata ancora una volta con riferimento alle fattispecie tipiche che condizionano l'evoluzione delle spese nel tempo.

a) Fattori legislativi.

Per questo tipo di oneri, esattamente individuati e qualificati nella loro distribuzione temporale, al quale appartengono essenzialmente le spese ripartite, si è tenuto conto per gli anni 1994 e 1995 delle scadenze degli oneri quali risultano stabilite nella legge finanziaria 1992 e nelle rispettive norme autorizzative.

b) Oneri inderogabili.

Per le spese che, pur discendendo direttamente da leggi, si quantificano in

modo automatico attraverso meccanismi e parametri esterni rigidamente vincolanti si è tenuto conto delle specifiche variabili macroeconomiche che influenzano la previsione, giusta quanto previsto nelle norme sostanziali di autorizzazione.

Tuttavia, per talune spese, specie di trasferimento, per le quali non risultano ancora determinate precise regole di evoluzione, si è tenuto soprattutto conto del tasso di adeguamento monetario connesso con la ipotizzata evoluzione dei prezzi impliciti nel prodotto interno lordo.

Per quanto in particolare concerne l'anticipazione a copertura del disavanzo dell'Azienda postale, è stato riportato, per ciascun anno, l'importo del disavanzo esposto nelle proiezioni triennali elaborate dalla stessa Azienda.

c) Spese di carattere discrezionale.

Per le spese di carattere discrezionale si è operato considerando per gli anni 1994 e 1995 le ipotesi assunte per l'evoluzione dei prezzi.

Per ciò che concerne invece gli accantonamenti dei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso, se ne è stimata l'evoluzione valutando per ciascuna voce il prevedibile sviluppo, secondo quanto esposto nella proiezione per il triennio 1993-1995 di cui all'allegato C/3 del quadro generale riassuntivo.

Per quanto, infine, riguarda il rimborso dei prestiti, si precisa che il volume di spesa registrato per gli anni 1994 e 1995 non può avere, al momento, che carattere provvisorio.

Esso, infatti, verrà ad essere modificato dalle ulteriori scadenze dei debiti che verranno contratti sia in questo scorcio di anno 1992 (titoli biennali o triennali con effetti sul 1994 e 1995), e sia nel corso del 1993 (titoli biennali con scadenza 1995).

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1993, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

ART. 2.

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993.

3. Il Ministro del tesoro, altresì, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1680 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

7. Ai fini della destinazione delle risorse definite dal piano di risanamento dell'Adriatico di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al capitolo 7370 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, sullo stanziamento iscritto al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio

1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte ai capitoli nn. 7602 e 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1993, possono essere ripartite — in relazione al tipo di intervento previsto — con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, tra appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1993, fino all'importo massimo di lire 3.841.685.000.000.

3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1993-31 agosto 1993, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al comma 3.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6684, 6741, 6771, 6773, 6857, 6862, 6864, 6868, 6869, 6877, 8908, 9008, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1993, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 231.000 miliardi.

9. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1993, in lire 18.000 miliardi.

10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1993, in lire 12.000 miliardi.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per

l'attuazione dei *referendum*, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 6.750.000.000 iscritto al capitolo 4621 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificata dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968.

13. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma 12 è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonché ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione degli interessi da pagare su certificati di credito del tesoro denominati in ECU.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire all'entrata del bilancio statale con imputazione al capitolo 3342: « Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria ».

17. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.000 miliardi, lire 500 miliardi e lire 80 miliardi.

18. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

19. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 8 novembre 1923, n. 2440, e successive mo-

dificazioni, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

20. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

21. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

22. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, sul conto di tesoreria denominato: « Ministero del tesoro — FEOGA, Sezione garanzia ».

23. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1992 sono riferiti alla competenza dell'anno 1993 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.

24. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonché a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64.

25. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del

tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.

26. Le somme iscritte ai capitoli 5926, 5952, 6771, 6868, 6869, 6872, 6878 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

27. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 5926, 5952, 6771, 6868, 6869, 6872, 6878 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

28. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

29. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'arti-

colo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1993, è stabilito in 210.

3. Le spese di cui ai capitoli 3105, 3128 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1993, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

4. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

5. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1993, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1993, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 9 della legge 19 aprile 1990, n. 85.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dallo stato di previsione del Ministero del tesoro — rubrica 3 « Provveditorato Generale dello Stato » — allo stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

ART. 5

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della integrazione della quota variabile del

fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, mediante l'utilizzazione degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo individuate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

4. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1993, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonché le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riasse-

gnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 2082 e 2105 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1993, delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1993, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva del Consiglio del 25 luglio 1977 (77/486/CEE) il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1993 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1993.

5. Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), può autorizzare l'impegno a carico degli esercizi futuri a valere sulle autorizzazioni di spesa iscritte nel capitolo 4620 dello stato

di previsione del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, ai capitoli 7501 e 8001 dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1993.

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1993. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1993 le aperture di credito disposte sui capitoli 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo, possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

ART. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1993, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1993, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 1600 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1993.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1993, delle somme versate dal CONI al capitolo 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n.1, annesso al bilancio predetto.

7. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per

l'anno finanziario 1993, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1993, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, al capitolo 452 del bilancio dell'Azienda di cui al comma 2, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1993, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonché di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni le-

gislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:

a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1993, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1993 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonché delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del penultimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1993;

b) al capitolo 404 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1993, delle somme versate sul capitolo 273 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;

c) al capitolo 403 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1993 delle somme versate sul capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.

6. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1992 ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade,

sono riassegnate, con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della predetta Azienda.

ART. 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché per gli adempimenti di cui al regolamento CEE n. 1787/84 del Consiglio del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

ART. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1993, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).

3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuo-

tere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1993, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).

4. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1993, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

5. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1993, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: 101, 104, 105, 106, 107, 108, 111 e 117.

6. I capitoli dello stato di previsione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1993, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

7. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1993, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della

legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: 101, 102, 103, 105 e 171.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui alla legge 29 gennaio 1992, n. 58. Con uno o più decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro del tesoro, saranno emanate le necessarie norme per l'attuazione della citata legge 29 gennaio 1992, n. 58.

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1993, come segue:

a) militari specializzati:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1) Esercito | n. 21.000; |
| 2) Marina | n. 2.850; |
| 3) Aeronautica | n. 34.311; |

b) militari aiuto-specialisti:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1) Esercito | n. 40.000; |
| 2) Marina | n. 12.550; |
| 3) Aeronautica | n. 16.500. |

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito per l'anno finanziario 1993, come segue:

- | | |
|----------------------|---------|
| a) Esercito | n. 149; |
| b) Marina | n. 160; |
| c) Aeronautica | n. 335. |

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1993, come segue:

- a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 875;
- b) Marina n. 100;
- c) Aeronautica n. 210.

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1993, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 4.850;
- b) sottocapi e comuni volontari n. 1.500.

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare, in ferma o rafferma, è fissata, per l'anno finanziario 1993, come segue:

- a) sergenti n. 6.000;
- b) graduati e militari di truppa n. 1.343.

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1993, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unità.

8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1993, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 7.000;
- b) graduati e militari di truppa n. 1.000.

9. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma

di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1993, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come segue:

- a) Esercito n. 25.778;
- b) Marina n. 6.931;
- c) Aeronautica n. 4.338.

10. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1993, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

12. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1993, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 (Elenco n. 3).

14. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati i capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 264, secondo e terzo comma, del regolamento di amministrazione unificato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1993, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1993, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonché con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

ART. 15.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, delle somme disponibili sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1993.

4. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio e allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993.

5. Il Ministro del Tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

ART. 16.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

ART. 17.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

ART. 18.

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

2. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso le capitanerie di porto, è fissato, per l'anno finanziario 1993, come segue:

- a) militari specializzati n. 150;
- b) militari aiuti-specialisti n. 2.800.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1993, in 20 unità.

4. Il numero massimo degli Ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1993, in 40 unità.

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni nocchieri di porto, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1993, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 500;
- b) sottocapi e comuni volontari ... n. 350.

6. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1993, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, nel numero di 1.000.

7. Alle spese di cui ai capitoli 2067, 2068 e 7601 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1993, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono, per l'anno finanziario 1993, quelli descritti nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi stanziati sui capitoli della rubrica delle capitanerie di porto in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255.

ART. 19.

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

ART. 20.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

2. Alle spese di cui ai capitoli 2547 e 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1993, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1993, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso e degli istituti medesimi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1993, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

ART. 21.

(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

2. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui passivi.

3. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le somme relative al Fondo unico per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le somme stesse furono stanziare.

ART. 22.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21).

ART. 23.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 22).

ART. 24.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1993, in con-

formità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 23).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1993, è comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire un miliardo per le iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE e della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro stesso, sentite le amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

ART. 25.

(Totale generale della spesa).

1. È approvato in lire 824.552.426.081.000 in termini di competenza ed in lire 838.971.932.640.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1993.

ART. 26.

(Quadro generale riassuntivo).

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993, con le tabelle allegate.

ART. 27.

(Disposizioni diverse).

1. Per l'anno finanziario 1993 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 1993, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice economico indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, anche tra Ministeri, rispettivamente per competenza e cassa.

3. Per l'anno finanziario 1993 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

4. Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, è autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1993 per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema previdenziale relativi a contributi fiscalizzati, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo 3342 « Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria » dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sarà effettuata a titolo di acconto in ragione del 90 per cento delle relative somme iscritte in conto competenza e di quelle risultanti in conto residui nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.

5. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1992, per i

quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1993, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

6. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1993, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).

7. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e dal capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

9. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà, con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti emanati in attuazione dell'articolo 107, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, l'importo differenziale fra le somme assoggettate a riserva per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo 1 del predetto testo unico. All'indicato capitolo dovranno altresì affluire le disponibilità residue delle somme riservate ai sensi della normativa stessa dalle amministrazioni e aziende autonome che saranno versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disponibilità complessiva del predetto capitolo sarà devoluta, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 1° marzo 1986, n. 64, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

11. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purché risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonché di quelli contratti dall'Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

13. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relative all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonché dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1992, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1993. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 e dell'articolo 23 della citata legge n. 67 del 1988 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

14. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonché per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica — compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione — fatta eccezione per il Ministero delle finanze, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli organi centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'Ambiente, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa nonché, nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa — dai capitoli, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 3 « Provvedito-

rato generale dello Stato » — le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessità.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dell'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

ART. 28

(Bilancio pluriennale).

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 4 della legge 23 agosto 1988, n. 362, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1993-1995, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

T A B E L L E

TABELLA A

Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri:

Capitoli nn. 3744, 3745, 3751, 3752, 3771 e 3773;

Capitoli nn. 5704 e 5785.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitoli nn. 4431, 4456, 4677, 4691, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698 e 6805;

Capitoli nn. 4570 e 4575;

Capitoli nn. 5941 e 5957.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitoli nn. 5475 e 5476;

Capitoli nn. 1107, 1108, 1110 e 1136;

Capitoli nn. 1090, 1134, 1139, 3128, 3846, 3453 e 5388;

Capitoli nn. 3521 e 3522.

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Capitoli nn. 1586 e 1602;

Capitoli nn. 1587 e 1598;

Capitoli nn. 7001, 7003, 7004, 7005 e 7010.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Capitoli nn. 1014, 1501 e 1503;

Capitoli nn. 2502 e 2503.

Capitoli nn. 1584, 3198 e 4620.

Segue: TABELLA A

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:

Capitoli nn. 1032 e 1034.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade:

Capitoli nn. 707, 708, 709, 713 e 727;

Capitoli nn. 381 e 951;

Capitoli nn. 384 e 954;

Capitoli nn. 385 e 955;

Capitoli nn. 386, 387, 388, 956, 957 e 958.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Capitoli nn. 1556 e 1558;

Capitoli nn. 1568, 1569, 1572 e 1580;

Capitoli nn. 1652, 1653, e 1654;

Capitoli nn. 2057 e 2058;

Capitoli nn. 2071 e 2072;

Capitoli nn. 7202, 7209, 7242 e 7243.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitoli nn. 1087 e 2501;

Capitoli nn. 1123 e 1124.

Stato di previsione del Ministero della sanità:

Capitoli nn. 2547 e 4550.

Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Capitoli nn. 1514 e 1516.

TABELLA B

Raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Categoria IV (Acquisto di beni e servizi):

- 4.1.3. Mezzi di trasporto e accessori;
- 4.3.2. Commissioni, comitati, consigli;
- 4.3.4. Compensi per incarichi speciali;
- 4.9.1. Spese di rappresentanza;
- 4.9.3. Spese per uffici e servizi particolari;
- 4.9.4. Spese per convegni, mostre, ...;
- 4.9.5. Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda;
- 4.9.10. Spese di pubblicità.

TABELLA C

Capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitolo n. 7851.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Capitoli nn. 7501, 8405 e 9004.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Capitoli nn. 7202, 7203, 7206 e 7501.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Capitoli nn. 501, 502, 503 e 504.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Capitoli nn. 531, 532 e 539.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitolo n. 7010.

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

A) — Quadro generale riassuntivo
del bilancio di competenza
per l'anno finanziario 1993

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/38/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

E N T R A T A TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	34.200.578.000	414.716.000.000.000 75.240.800.177.000 748.595.748.000	490.705.395.925.000 333.847.030.156.000 824.552.426.081.000
TOTALE ENTRATE FINALI			
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SPESE CORRENTI (-)		489.956.800.177.000 612.696.286.494.000	-122.739.486.317.000
ENTRATE FINALI SPESE FINALI (-)		490.705.395.925.000 712.371.499.261.000	-221.666.103.336.000
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	490.705.395.925.000 34.200.578.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI		490.671.195.347.000	
SPESE FINALI OPERAZIONI FINANZIARIE : - PARTECIPAZIONI (-) - ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-) - ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	712.371.499.261.000 823.106.000.000 1.583.837.000.000 4.794.091.633.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)		705.170.484.628.000	
INDEBITAMENTO NETTO			-214.499.269.281.000
ENTRATE FINALI SPESE COMPLESSIVE (-)		490.705.395.925.000 824.552.426.081.000	-333.847.030.156.000
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/40/1

SEGUE: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

S P E S A				
	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	2.128.202.404.000	1.104.000.000.000	>>	3.232.202.404.000
TESORO	415.993.453.117.000	62.461.591.109.000	112.180.926.820.000	590.635.971.046.000
FINANZE	19.420.299.513.000	454.064.121.000	>>	19.874.363.634.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	54.675.300.000	4.020.439.402.000	>>	4.075.114.702.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	5.970.630.500.000	186.000.000.000	>>	6.156.630.500.000
AFFARI ESTERI	2.403.328.393.000	21.600.000.000	>>	2.424.928.393.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	45.516.272.114.000	>>	>>	45.516.272.114.000
INTERNO	27.864.655.792.000	11.927.013.959.000	>>	39.791.669.751.000
LAVORI PUBBLICI	322.554.262.000	4.668.798.558.000	>>	4.991.352.820.000
TRASPORTI	6.116.614.772.000	1.841.714.881.000	>>	7.958.329.653.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	2.439.832.000	>>	>>	2.439.832.000
DIFESA	26.910.099.800.000	589.900.200.000	>>	27.500.000.000.000
AGRICOLTURA E FORESTE	648.581.724.000	1.104.764.937.000	>>	1.753.346.661.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	216.302.924.000	3.381.950.000.000	>>	3.598.252.924.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	47.297.535.540.000	66.000.000.000	>>	47.363.535.540.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	333.440.823.000	30.000.000.000	>>	363.440.823.000
MARINA MERCANTILE	868.545.000.000	1.359.027.000.000	>>	2.227.572.000.000
PARTICIPAZIONI STATALI	13.160.939.000	>>	>>	13.160.939.000
SANITA'	1.208.923.000.000	17.500.000.000	>>	1.226.423.000.000
TURISMO E SPETTACOLO	848.249.795.000	580.869.160.000	>>	1.429.118.955.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.184.810.000.000	435.505.440.000	>>	1.620.315.440.000
AMBIENTE	111.922.250.000	955.000.000.000	>>	1.066.922.250.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	7.261.588.700.000	4.469.474.000.000	>>	11.731.062.700.000
TOTALE	612.696.286.494.000	99.675.212.767.000	112.180.926.820.000	824.552.426.081.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	712.371.499.261.000			

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/42/1

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1993
(MILIONI DI LIRE)

MINISTRI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.472.432	-	-	-	-	201.173	-	-	210	80.060	-
TESORO	5.316.113	16.600	-	-	19.077.911	75.300	-	1.207.273	2.071.317	3.323.884	94.440.030
FINANZE	11.746.589	-	-	-	-	2.208.000	-	454.064	300	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	86.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.660.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	19	-	6.085.979	-	2.106.625	252.409	-	89.000	-	2.623	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	-	45.516.287	-	20.000	44.584	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
INTERNO	1.068.129	-	-	7.735.133	-	-	-	100	80	13.528.178	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	99.515	800	2.163.588	-	155	150.333
TRASPORTI	1.740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	21.031.633	-	5.589.666	-	-	410.390	387.695	-	4.165	59.800
AGRICOLTURA E FORESTE	-	-	-	-	-	-	7.060	-	-	-	-
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	47.363.536	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	35.000	53.279	-	60
MARINA MERCANTILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	22.437	-	-	256.000	945.986
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	766.369	-	-	-	-	-
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	1.620.165	100	-	80	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	10.996.033	734.980	-	-	-
TOTALE	19.460.197	21.048.033	6.085.979	13.304.798	21.184.538	50.739.199	11.436.370	5.940.726	49.533.286	17.177.844	97.188.709

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

99/43/2 ALLEGATO A/1

REPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1993
(MILIONI DI LIRE)

MINISTRI	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTA- ZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI STRADORDINARI PER IL MEZZOGIORNO	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON STRUTTURALI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALANITA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	-	5.000	71.000	3.893	921.055	173.000	-	724.000 [a]	-	-	3.232.202
TESORO	27.786.147	3.786.831	6.259.813	12.385.000	3.307.349	33.988.373	592.686	51.526.817	180.813.325	31.852.677	878.455.044
FINANZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.485.311	19.874.384
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	-	-	-	1.460.439	-	700.000	-	300.000	4.078.115
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.158.631
AFFARI ESTERI	-	-	1.350	-	-	-	-	-	-	-	2.424.928
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.516.272
INTERNO	-	-	-	-	-	15.666.374	1.612.706	-	-	-	39.781.670
LAVORI PUBBLICI	323.606	-	-	729	1.308.906	1.439	130.477	-	-	-	4.991.353
TRASPORTI	7.956.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.956.590
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	2.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.440
DIFESA	66.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.500.000
AGRICOLTURA E FORESTE	-	1.753.347	-	-	-	-	-	-	-	-	1.753.347
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	3.807.651	-	3.542	-	-	-	-	-	3.598.253
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.363.536
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	363.481	-	-	-	-	-	-	-	363.481
MARINA MERCANTILE	2.034.323	106.910	-	-	-	-	-	-	-	-	2.227.572
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	13.161	-	-	-	-	-	-	-	13.161
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.226.423
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.033	1.429.119
BENI CULTURALI E AN- IENTALI	-	-	653.686	-	-	-	-	-	-	-	1.620.315
AMBIENTE	-	-	-	-	1.066.922	-	-	-	-	-	1.066.922
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.731.063
TOTALE	38.144.945	5.450.087	10.996.718	13.369.621	6.807.774	51.487.624	2.335.689	52.950.617	180.813.325	37.857.031	712.371.499

(a) DI CUI MILIONI 41 103 217 CONFERONO ACCANTAMENTI NEI "FONDI" ONC SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/44/1

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1953
(MILIONI DI LIRE)

MINISTRI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	615.799	3	964.132	355.427	-	-	-	192.851 (*)	2.128.202
TESORO	1.677.465	945.549	30.001.000	2.302.276	144.913.479	181.818.200	11.951.000	485.895	41.878.549	415.993.453
FINANZE	-	6.292.451	201.700	3.988.784	47.872	1.181.800	7.463.861	220.000	23.831	19.426.300
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	22.766	3	7.746	24.159	-	-	-	-	54.875
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	4.331.734	27.350	1.357.354	253.173	-	-	-	1.000	5.970.631
AFFARI ESTERI	-	985.836	50	255.294	1.154.049	-	8.000	-	100	2.403.328
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	44.474.549	6.300	824.915	205.808	-	-	-	1.000	45.516.272
INTERNO	-	8.111.344	283.140	1.728.997	17.704.276	-	19.000	-	17.700	27.864.556
LAVORI PUBBLICI	-	164.972	2.000	153.803	1.279	-	-	-	500	322.554
TRASPORTI	-	267.607	1.133	152.266	5.695.444	-	136	-	30	6.116.615
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	1.456	-	982	2	-	-	-	-	2.440
DIFESA	-	13.807.285	1.697.514	11.203.243	306.996	-	124.000	-	71.061	26.910.100
AGRICOLTURA E FORESTE	-	520.274	26.992	44.754	56.857	-	-	-	5	648.582
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	55.374	-	16.815	139.112	-	5.000	-	2	216.303
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	626.855	800	140.589	46.529.267	-	-	-	80	47.297.836
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	31.682	603	1.975	299.202	-	-	-	-	333.441
MARINA MERCANTILE	-	199.272	9.215	99.841	555.612	-	6.000	-	505	868.545
PARTICIPAZIONI STATALI	-	6.634	-	6.515	8	-	-	-	-	13.161
SANITA'	-	279.696	240	596.717	332.165	-	3	-	100	1.208.923
TURISMO E SPETTACOLO	-	16.290	8	3.963	818.956	-	-	-	9.033	848.250
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	844.447	76	248.412	91.841	-	3	-	32	1.184.810
AMBIENTE	-	10.683	-	43.938	57.101	-	-	-	-	111.922
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	5.876.787	2.700	16.368	1.365.234	-	-	-	500	7.261.589
TOTALE	1.677.465	48.209.780	32.280.827	24.143.776	220.906.493	163.000.000	15.575.002	705.895	62.195.849	612.696.266

(*) DI CUI MILIONI 31.431.848 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/44/2

ALLEGATO A/2

 RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTRI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
 BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1993
 (MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTICIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	5.000	28.000	704.000	-	-	98.000	275.000	1.104.000
TESORO	-	-	40.313.214	793.106	1.433.837	4.899.092	15.222.362	52.481.591
FINANZE	454.000	-	64	-	-	-	-	454.064
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	3.020.639	-	-	-	1.000.000	4.020.639
GRAZIA E GIUSTIZIA	128.000	58.000	3.000	-	-	-	-	186.000
AFFARI ESTERI	21.500	-	-	-	-	-	-	21.500
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERNO	201.000	-	11.726.014	-	-	-	-	11.927.014
LAVORI PUBBLICI	2.013.300	500	2.684.999	-	-	-	-	4.688.799
TRASPORTI	617.600	1.150	1.222.965	-	-	-	-	1.841.715
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	3.000	541.750	45.150	-	-	-	-	589.900
AGRICOLTURA E FORESTE	29.700	-	1.075.065	-	-	-	-	1.104.765
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	15.000	4.000	3.362.950	-	-	-	-	3.381.950
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	38.000	31.000	-	-	-	-	69.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000
MARINA MERCANTILE	45.000	85.500	1.226.527	-	-	-	-	1.359.027
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	17.500	-	-	-	-	-	17.500
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	580.869	-	-	-	-	580.869
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	293.214	23.685	118.606	-	-	-	-	435.505
AMBIENTE	80.000	40.000	835.000	-	-	-	-	955.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	-	4.319.474	-	150.000	-	-	4.469.474
TOTALE	3.906.814	829.085	71.241.337	823.106	1.583.837	4.794.092	16.497.362	99.675.213

(*) DI CUI MILIONI 9.671.573 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPORTO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

B) — Quadro generale riassuntivo
del bilancio di cassa
per l'anno finanziario 1993

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/46/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

E N T R A T A

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
 TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
 TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI
 PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
 DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI

TOTALE ENTRATE FINALI

TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA

R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I

ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE
 SPESE CORRENTI (-)

RISPARMIO PUBBLICO

ENTRATE FINALI
 SPESE FINALI (-)

SALDO NETTO DA FINANZIARE

ENTRATE FINALI
 RISCOSSIONE DI CREDITI (-)

ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI

SPESE FINALI
 OPERAZIONI FINANZIARIE :

- PARTECIPAZIONI (-)
 - ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)
 - ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)

SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)

INDEBITAMENTO NETTO

ENTRATE FINALI
 SPESE COMPLESSIVE (-)

RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE
 OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO

401.177.509.000.000
 73.859.951.607.000

748.595.748.000

34.200.578.000

475.786.047.355.000

363.185.885.285.000

838.971.932.640.000

475.037.451.607.000
 616.663.726.051.000

-141.826.274.444.000

475.786.047.355.000
 726.779.478.631.000

-250.993.431.276.000

475.751.846.777.000

475.786.047.355.000

34.200.578.000

726.779.478.631.000

1.123.168.305.000

1.936.706.600.000

2.618.941.493.000

721.100.662.233.000

-245.348.815.456.000

475.786.047.355.000
 838.971.932.640.000

-363.185.885.285.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/48/1

SEQUE: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

S P E S E				
	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	2.211.458.185.000	1.338.821.000.000	>>	3.550.279.185.000
TESORO	416.087.722.609.000	62.195.539.718.000	112.192.454.009.000	590.475.716.336.000
FINANZE	20.799.419.898.000	525.101.909.000	>>	21.324.521.807.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	57.052.700.000	4.511.786.000.000	>>	4.568.838.700.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	6.018.303.500.000	287.000.000.000	>>	6.305.303.500.000
AFFARI ESTERI	2.424.421.084.000	21.600.000.000	>>	2.446.021.084.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	45.600.384.954.000	1.203.000.000	>>	45.601.567.954.000
INTERNO	28.245.652.866.000	13.307.515.000.000	>>	41.553.167.866.000
LAVORI PUBBLICI	393.705.112.000	6.835.508.378.000	>>	7.229.213.490.000
TRASPORTI	6.141.989.537.000	2.358.348.072.000	>>	8.500.337.609.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	2.439.832.000	>>	>>	2.439.832.000
DIFESA	28.279.283.000.000	655.900.000.000	>>	28.935.183.000.000
AGRICOLTURA E FORESTE	726.627.113.000	2.052.573.351.000	>>	2.779.200.464.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	221.820.511.000	4.294.662.804.000	>>	4.516.483.315.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	47.120.620.540.000	182.874.000.000	>>	47.303.494.540.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	337.193.323.000	30.000.000.000	>>	367.193.323.000
MARINA MERCANTILE	1.098.870.000.000	1.770.254.000.000	>>	2.869.124.000.000
PARTICIPAZIONI STATALI	13.230.939.000	321.125.200.000	>>	334.356.139.000
SANITA'	1.351.128.028.000	139.847.000.000	>>	1.490.975.028.000
TURISMO E SPETTACOLO	884.885.845.000	808.116.008.000	>>	1.693.001.853.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.237.844.366.000	1.404.495.440.000	>>	2.642.339.806.000
AMBIENTE	145.615.077.000	1.940.507.700.000	>>	2.086.122.777.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	7.264.077.032.000	5.132.974.000.000	>>	12.397.051.032.000
TOTALE	616.663.726.051.000	110.115.752.580.000	112.192.454.009.000	838.971.932.640.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	726.779.478.631.000			

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

99/50/

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE.
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1953
(MILIONI DI LIRE)

MINISTRI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.496.741	-	-	-	-	214.173	-	-	210	60.140	-
TESORO	5.691.140	16.400	-	-	19.077.911	75.300	-	1.207.293	2.071.317	3.324.200	94.440.030
FINANZE	12.747.169	-	-	-	-	2.290.000	-	525.102	300	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	57.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.560.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	919	-	6.197.752	-	-	-	-	104.000	-	2.633	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	2.126.038	253.789	-	20.000	44.844	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	45.601.543	-	25	-	-	-
INTERNO	1.078.106	-	-	7.903.013	-	-	-	-	100	13.498.315	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	4.000	104.265	500	3.829.419	-	387	220.167
TRASPORTI	2.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	22.287.098	-	5.601.230	-	-	400.000	469.700	-	4.155	85.000
AGRICOLTURA E FORESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	7.060	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	47.303.495	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARINA MERCANTILE	-	-	-	-	-	-	-	85.000	88.279	-	90.060
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	800.914	34.472	-	-	256.000	1.198.503
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	2.642.140	150	-	50	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	11.573.571	823.480	-	-	-
TOTALE	20.873.728	22.303.698	6.197.752	13.504.243	21.207.949	51.982.126	12.015.753	7.064.019	49.508.595	17.147.810	97.593.760

99/50/1

ALLEGATO 8/1

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/50/7

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1953
(MILIONI DI LIRE)

MINISTRI	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI STRADORDINARI PER IL MEZZOGIORNO	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALAMITA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	-	5.000	121.000	5.794	582.746	340.000	-	724.000 (*)	-	475	3.560.279
TESORO	26.424.947	3.786.831	6.475.592	12.565.000	4.485.889	34.111.408	595.963	51.566.617	180.823.817	31.743.398	478.283.262
FINANZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.761.951	21.324.622
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	1.951.786	-	700.000	-	300.000	4.568.835
APPARI ESTERI	-	-	1.350	-	-	-	-	-	-	-	5.305.304
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.486.021
INTERNO	-	-	-	-	-	17.419.288	1.654.346	-	-	-	45.801.568
LAVORI PUBBLICI	645.674	-	5.870	737	2.235.704	5.836	175.472	-	-	-	41.553.166
TRASPORTI	8.487.736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.229.213
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	2.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500.324
DIFESA	88.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICOLTURA E FORESTE	-	2.779.200	-	-	-	-	-	-	-	-	2.440
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	4.505.681	-	3.842	-	-	-	-	-	28.935.183
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.779.200
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	367.193	-	-	-	-	-	-	-	4.516.483
MARINA MERCANTILE	2.430.017	166.788	-	-	9.000	-	-	-	-	-	47.303.495
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	128.616	205.742	-	-	-	-	-	-	367.193
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.669.124
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334.356
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	-	863.055	-	-	-	-	-	-	9.033	1.490.975
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.593.002
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	-	-	-	2.086.123	-	-	-	-	-	2.642.340
TOTALE	38.068.015	5.737.789	489.586	12.777.272	9.403.017	53.823.32	2.425.781	52.990.617	180.823.817	37.814.858	726.779.479

DI LU. M. LON
25 217 CON-FRANC
1953

CCM. M. LON
1953

AV. M. LON
1953

N. CORSO
1953

A. P. N. C. D. S. O.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/52/1

ALLEGATO 8/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1993
(MILIONI DI LIRE)

MINISTRI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	620.551	3	976.484	420.529	-	-	-	193.851 (*)	2.211.458
TESORO	1.677.465	1.023.181	29.781.220	2.420.203	145.001.390	181.828.220	11.951.500	485.895	41.918.649	416.087.723
FINANZE	-	6.333.641	201.700	8.813.375	54.072	1.309.800	7.842.501	220.000	24.331	20.799.420
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	24.556	3	8.334	24.159	-	-	-	1	57.053
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	4.338.078	28.230	1.361.498	269.498	-	-	-	1.000	6.018.304
AFFARI ESTERI	-	995.001	50	287.121	1.154.149	-	8.000	-	100	2.424.421
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	44.535.809	6.300	851.443	205.813	-	-	-	1.000	45.600.365
INTERNO	-	8.117.504	283.250	1.957.045	17.851.154	-	19.000	-	17.700	28.245.653
LAVORI PUBBLICI	-	168.340	2.000	221.383	1.282	-	-	-	700	383.705
TRASPORTI	-	276.951	1.500	166.473	5.696.736	-	300	-	30	6.141.990
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	1.456	-	982	2	-	-	-	-	2.440
DIFESA	-	13.509.034	1.710.014	12.513.890	351.177	-	124.000	-	71.168	28.279.283
AGRICOLTURA E FORESTE	-	524.611	26.992	63.968	111.056	-	-	-	5	726.627
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	55.767	-	21.940	139.112	-	5.000	-	2	221.821
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	654.177	800	144.032	46.321.562	-	-	-	50	47.120.621
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	31.772	803	2.017	302.802	-	-	-	-	337.193
MARINA MERCANTILE	-	199.532	9.215	237.464	648.154	-	4.000	-	505	1.098.870
PARTICIPAZIONI STATALI	-	6.688	-	6.535	8	-	-	-	-	13.231
SANITA'	-	280.393	240	733.082	337.310	-	3	-	100	1.351.128
TURISMO E SPETTACOLO	-	16.390	8	8.220	851.235	-	-	-	9.033	886.886
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	849.127	300	273.066	115.317	-	3	-	32	1.237.844
AMBIENTE	-	11.209	-	74.305	60.101	-	-	-	-	145.615
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	5.877.136	2.700	17.007	1.366.738	-	-	-	500	7.268.077
TOTALE	1.677.465	88.450.943	32.055.128	27.159.861	221.283.351	183.138.020	19.954.307	705.895	42.238.757	616.683.726

(*) DI CUI MILIONI 31.431.644 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/52/2
ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTRI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1993
(MILIONI DI LIRE)

MINISTRI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITÀ PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITÀ NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	42.000	43.200	883.621	-	-	95.000	275.000 (+)	1.338.821
TESORO	-	-	42.069.481	943.168	1.436.607	2.523.941	15.222.382	62.195.540
FINANZE	525.002	-	100	-	-	-	-	525.102
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAZIA E GIUSTIZIA	175.000	108.000	3.511.786	-	-	-	1.000.000	4.511.786
AFFARI ESTERI	21.600	-	4.000	-	-	-	-	267.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	21.600
INTERNO	207.515	-	1.203	-	-	-	-	1.203
LAVORI PUBBLICI	4.054.833	500	13.100.000	-	-	-	-	13.307.515
TRASPORTI	1.047.877	3.115	2.780.175	-	-	-	-	6.835.508
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	1.307.356	-	-	-	-	2.358.348
DIFESA	91.700	517.000	47.200	-	-	-	-	655.900
AGRICOLTURA E FORESTE	253.468	-	1.795.025	-	100	-	-	2.052.573
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	15.000	4.000	4.275.663	-	-	-	-	4.294.663
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	69.000	105.905	-	-	-	3.969	162.874
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000
MARINA MERCANTILE	134.000	79.859	1.556.395	-	-	-	-	1.770.254
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	171.125	150.000	-	-	-	321.125
SANITÀ	-	27.500	122.347	-	-	-	-	139.847
TURISMO E SPETTACOLO	-	20.705	787.411	-	-	-	-	808.116
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	856.614	23.685	524.196	-	-	-	-	1.404.495
AMBIENTE	183.250	52.000	1.705.258	-	-	-	-	1.940.508
UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	4.632.974	-	500.000	-	-	5.132.974
TOTALE	7.607.839	988.986	79.378.222	1.123.168	1.936.707	2.618.941	16.501.311	110.115.753

(+) DI CUI MILIONI 9.671.573 CONCORDATO ACCORDO CON L'APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

C) — Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 1993-1995
(a legislazione vigente)

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/54/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE				ALLEGATO C	
RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI					
(MILIONI DI LIRE)					
		1993	1994	1995	
ENTRATE					
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		414.716.000	428.749.000	448.473.000	
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		75.240.800	79.092.120	82.790.342	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		748.596	779.042	806.888	
TOTALE ENTRATE FINALI		490.705.396	508.620.162	532.070.230	
SPESA					
TITOLO I - SPESE CORRENTI		612.696.286	669.484.605	711.585.243	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		99.675.213	105.610.635	105.832.712	
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI		712.371.499	775.095.239	817.417.955	
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		112.180.927	122.604.404	176.140.545	
RISPARMIO PUBBLICO		824.552.426	897.699.643	993.558.500	
SALDO NETTO DA FINANZIARE		-122.739.486	-161.643.485	-180.321.901	
INDEBITAMENTO NETTO		-221.666.103	-266.475.078	-285.347.725	
RICORSO AL MERCATO		-214.499.269	-260.494.507	-280.124.848	
		-393.847.030	-389.079.481	-461.488.270	

999/56/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (MILIONI DI LIRE)				ALLEGATO C/1	
	1993	1994	1995		
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE					
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	231.893.000	240.226.000	252.805.000		
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	121.725.000	125.980.000	131.865.000		
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	49.008.000	49.833.000	50.583.000		
CATEGORIA IV - MONOPOLI	7.280.000	7.280.000	7.280.000		
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO	4.810.000	5.430.000	5.940.000		
TOTALE	414.716.000	428.749.000	448.473.000		
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE					
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	865.566	908.844	950.651		
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	2.449.585	2.474.487	2.513.869		
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	387.770	386.159	403.922		
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	392.490	496.744	504.728		
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	528.255	198.271	43.188		
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	58.565.553	61.304.031	63.880.399		
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	12.071.581	13.383.585	14.493.585		
TOTALE	75.240.800	79.092.120	82.790.342		
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	8.500	9.000	9.500		
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	705.895	734.131	759.826		
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	34.201	35.911	37.562		
TOTALE	748.596	779.042	806.888		
TOTALE ENTRATE FINALI	490.705.396	508.620.162	532.070.230		

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/58/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MILIONI DI LIRE)				
ALLEGATO C/2				
	1993	1994	1995	
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
CATEGORIA I - SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI	1.677.465	1.855.104	2.009.421	
CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	88.205.780	92.040.277	96.312.831	
CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA	32.260.827	36.131.027	40.466.746	
CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	24.163.776	25.248.257	25.966.195	
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI	220.906.693	230.857.759	237.408.635	
- ALLE FAMIGLIE	18.128.199	19.850.221	21.675.334	
- ALLE IMPRESE	6.334.463	6.155.980	6.171.634	
- ALLE AZIENDE AUTONOME	2.280.650	2.388.439	1.613.624	
- ALLE REGIONI	122.544.751	130.130.932	137.073.647	
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	4.409.682	4.422.284	4.438.868	
- AGLI ENTI PREVIDENZIALI	48.269.160	46.802.766	45.086.709	
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	13.210.266	13.212.080	13.302.241	
- ALL' ESTERO	5.729.521	7.895.055	8.044.578	
CATEGORIA VI - INTERESSI	183.000.000	207.000.000	229.000.000	
CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	19.575.002	21.302.637	22.792.933	
CATEGORIA VIII - AMMORTAMENTI	705.895	725.331	743.018	
CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI	42.196.849	54.324.213	56.887.465	
TOTALE	612.696.286	669.484.605	711.585.243	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/58/2

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MILIONI DI LIRE)				ALLEGATO C/2	
		1993	1994	1995	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO		3.906.414	3.943.622	3.696.979	
CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO		829.085	706.239	689.096	
CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI		71.241.337	77.522.577	74.483.482	
- ALLE FAMIGLIE		111.232	136.120	145.038	
- ALLE IMPRESE		11.603.928	10.701.988	9.360.671	
- ALLE AZIENDE AUTONOME		5.956.817	6.753.767	7.884.622	
- ALLE REGIONI		5.649.156	6.001.055	5.690.497	
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI		13.373.174	13.861.231	13.444.637	
- ALLA CASSA DEL MEZZOGIORNO		12.065.000	13.550.000	13.285.000	
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI		22.269.436	26.524.018	24.466.776	
- ALL' ESTERO		212.594	194.399	206.242	
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI		829.106	667.840	640	
CATEGORIA XIV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE		1.583.837	1.533.837	1.533.837	
CATEGORIA XV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE		4.794.092	3.814.804	3.725.963	
CATEGORIA XVI - SOMME NON ATTRIBUIBILI		16.497.342	17.421.715	21.702.715	
TOTALE		99.675.213	105.610.635	105.832.712	
TOTALE SPESE FINALI		712.371.499	775.095.239	817.417.955	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/59/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (MILIONI DI LIRE)				ALLEGATO C/3	
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995		
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI					
INTERVENTI VARI DI COMPETENZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	3.000	3.000	5.000		
ULTERIORI PROVVIDENZE PER L'EDITORIA	7.000	7.000	7.000		
INTERVENTI IN FAVORE DEI LAVORATORI IMMIGRATI E REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DEI GIOVAGHI	26.750	4.000	4.000		
INTERVENTI CONNESSI CON I FENOMENI DELL'IMMIGRAZIONE, DEI RIFUGIATI E DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO	36.000	34.000	150.000		
	72.750	48.000	166.000		
MINISTERO DEL TESORO					
INCREMENTO INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE AL PERSONALE STATALE IN QUIESCENZA IN AGGIUNTA ALLA TREDICESIMA MENSILITA'	30.000	30.000	30.000		
REVISIONE DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	350.000	370.000	370.000		
RIMBORSO DEI CREDITI DI IMPOSTA (REGOLAZIONE DEBITORIA) ED ELIMINAZIONE DELLA RITENUTA SUGLI INTERESSI DEI CONTI INTERBANCARI	7.500.000	11.475.000	12.775.000		
	7.880.000	11.875.000	13.175.000		
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA					
MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 2 APRILE 1979, N.97, CONCERNENTE LA PROGRESSIONE IN CARRIERA DI ALCUNI MAGISTRATI A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELLA QUALIFICA DI AGGIUNTO GIUDIZIARIO	1.131	1.131	1.131		
INTERVENTI VARI IN FAVORE DELLA GIUSTIZIA	10.580	21.100	21.100		
	11.711	22.231	22.231		
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
RATIFICA ED ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI	24.546	24.489	85.453		
INTERVENTI VARI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	82.775	120.000	120.000		
	107.321	144.489	205.453		

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/59/2

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (MILIONI DI LIRE)				ALLEGATO C/3	
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995		
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE					
INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E PER L'ARREDAMENTO SCOLASTICO	20.000	20.000	20.000		
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E PER L'ELEVAZIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO	50.000	80.000	80.000		
	70.000	100.000	100.000		
MINISTERO DELL'INTERNO					
POTENZIAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA	340	100.171	100.824		
DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LE PROVINCE, PER I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE	20.875.000	25.044.000	25.920.000		
	20.875.340	25.144.171	26.020.824		
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI					
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE DELL'EQUO CANONE	2.000	2.000	2.000		
	2.000	2.000	2.000		
MINISTERO DEI TRASPORTI					
INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE, NONCHE' PER L'ASSUNZIONE A TERMINE DEGLI ISPEZZORI DI VOLO	974	974	974		
SISTEMAZIONE DISAVANZI 1991 AZIENDE TRASPORTO (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	250.000	180.000	180.000		
LEGGE QUADRO PER L'ORDINAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	670.000	565.000	565.000		
	920.974	745.974	745.974		
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE					
ATTIVITA' DI CONTROLLO SUL SETTORE AGRICOLO IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA COMUNITARIA	2.000	2.000	2.000		
	2.000	2.000	2.000		

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/59/3

ALLEGATO C/3			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE			
(MILIONI DI LIRE)			
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
ULTERIORE RIDUZIONE AGGIUNTIVA DEGLI ONERI IMPROPRI GRAVANTI SUL COSTO DEL LAVORO	>>	1.630.000	1.630.000
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO	50.000	50.000	50.000
INTERVENTI IN AREE DI CRISI OCCUPAZIONALI	240.000	256.000	300.000
	290.000	1.936.000	1.980.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1989, N. 83, RECANTE INTERVENTI PER I CONSORZI TRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE	20.000	20.000	20.000
	20.000	20.000	20.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
INTERVENTI VARI DI COMPETENZA DEL MINISTERO, COMPRESO L'AUMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CIRM, ANCHE FERMO BIOLOGICO ED EVENTI ECCEZIONALI E CALAMITOSI	50.000	50.000	50.000
	50.000	50.000	50.000
MINISTERO DELLA SANITA'			
NORME SUI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA SANITA'	260	260	260
	260	260	260
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217, RECANTE LEGGE QUADRO SUL TURISMO ED INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA	600	600	600
	600	600	600
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
RISTRUTTURAZIONE DEL MINISTERO	30.000	40.000	40.000
	30.000	40.000	40.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/59/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (MILIONI DI LIRE)				ALLEGATO C/3	
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995		
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA					
AUTONOMIA DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ENTI DI RICERCA	1.500	1.500	1.500		
APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 55 DEL 1989 SUL RICONOSCIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO AI LETTORI DI MADRELINGUA STRANIERI	50.000	50.000	50.000		
	51.500	51.500	51.500		
AMMINISTRAZIONI DIVERSE					
RIFORMA DELLA DIRIGENZA STATALE	>>	136.000	136.000		
NORME SULLA GIURISDIZIONE DELLE CORTE DEI CONTI E ISTITUZIONE DI SEZIONI STACCATTE DI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI	10.560	10.560	10.560		
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA	11.720	11.720	11.720		
PROVVIDENZE PER LA MINORANZA SLOVENA E PER LA TUTELA DELLA MINORANZA ITALIANA IN JUGOSLAVIA E NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	12.000	24.000	24.000		
INTERVENTI VARI NEL CAMPO SOCIALE.	81.000	17.000	81.000		
DISPOSIZIONI SULLA DISCIPLINA DEL CUMULO DELLE INDENNITA' INTEGRATIVE SPECIALI PER PENSIONATI DEL SETTORE PUBBLICO CHE PRESTANO OPERA RETRIBUITA, DI CUI ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 566 DEL 1989 E N. 172 DEL 1991	120.000	120.000	120.000		
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER I PROGETTI FINALIZZATI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE N. 67 DEL 1988 (DI CUI MILIARDI 50 PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1992 E 1993 PER IL " PROGETTO MILANO ")	125.000	75.000	75.000		
SOMME DA CORRISPONDERE ALLE REGIONI E AD ALTRI ENTI IN DIPENDENZA DEI TRIBUTI SOPPRESSI NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE ALLO STATO DEL GETTITO ILOR E CONTRIBUTI ALLE CAMERE DI COMMERCIO	336.000	350.000	362.000		
ADEGUAMENTO RETRIBUTIVO DIRIGENTI E CATEGORIE ASSIMILATE	348.908	536.842	536.842		
	1.047.188	1.281.122	1.357.122		
	31.431.644	41.463.347	43.938.964		

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/61/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (MILIONI DI LIRE)				ALLEGATO C/3	
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995		
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI					
ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI URBANI (LIMITI DI IMPEGNO)	25.000	50.000	50.000		
	25.000	50.000	50.000		
MINISTERO DEL TESORO					
RIFINANZIAMENTO DELLA GEPI S.P.A.	100.000	100.000	100.000		
FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA SICILIA	300.000	500.000	500.000		
PARTECIPAZIONE A BANCHE E FONDI	304.573	699.360	699.360		
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 84, CONCERNENTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO, IVI COMPRESI GLI ONERI DI FISCALIZZAZIONE (COMPRESSE RATE AMMORTAMENTO MUTUI), NONCHE' INTERVENTI PER IL TRIENNIO 1992-1994 PER LA CONSERVAZIONE E LA TUTELA DEL LAGO DI PERGUSA (ENNA)	2.800.000	4.175.000	8.800.000		
	3.504.573	5.474.360	10.199.360		
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA					
INTERVENTI VARI IN FAVORE DELLA GIUSTIZIA	330.000	350.000	350.000		
	330.000	350.000	350.000		
MINISTERO DELL'INTERNO					
ULTERIORE FINANZIAMENTO DELL'ARTICOLO 29, COMMA 2, DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 87, IN MATERIA DI PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	20.000	40.000	40.000		
CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE	100.000	100.000	100.000		
	120.000	140.000	140.000		
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI					
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 183 DEL 1989 PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO, IVI COMPRESA LA QUOTA PER IL BACINO PILOTA	>>	148.000	148.000		

999/61/2

ALLEGATO C/3			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE			
(MILIONI DI LIRE)			
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
NORME RECANTE DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER L'ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 1402 DEL 1951 (PIANI DI RICOSTRUZIONE), SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, E PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI, NONCHE' IN RELAZIONE AD INTERVENUTE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	35.000	35.000	35.000
ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13, PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	35.000	40.000	40.000
	70.000	223.000	223.000
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI			
AUTOMAZIONE SERVIZI POSTALI (LIMITI DI IMPEGNO)	100.000	175.000	175.000
	100.000	175.000	175.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
INTERVENTI VARI DI RILEVANZA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA (COMPRESO LIMITE DI IMPEGNO DI LIRE 70 MILIARDI)	168.000	168.000	168.000
INTERVENTI PROGRAMMATICI IN AGRICOLTURA E NEL SETTORE DELLA FORESTAZIONE	3.085.000	3.295.000	3.300.000
	3.233.000	3.463.000	3.468.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
PROGRAMMI NEL CAMPO DELLA FUSIONE NUCLEARE E STUDI E RICERCHE SULLA SICUREZZA INTRINSECA COMPRESO IGNITOR	15.000	15.000	15.000
ACCORDO NAZIONALE ENERGIA E CLIMA GLOBALE	15.000	15.000	15.000
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 808 DEL 1985, PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIAMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO (LIMITI DI IMPEGNO)	80.000	80.000	80.000
	110.000	110.000	110.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
INTERVENTI A FAVORE DEL CABOTTAGGIO	30.000	30.000	30.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (MILIONI DI LIRE)				ALLEGATO C/3	
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995		
INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE (DIRETTIVE CEE N. 81/363 E N. 87/167) (LIMITI DI IMPEGNO)	75.000	75.000	75.000		
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	105.000	105.000	105.000		
RIFINANZIAMENTO DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1989, N. 120, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181	50.000	50.000	50.000		
INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	400.000	1.200.000	1.200.000		
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO	450.000	1.250.000	1.250.000		
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 217 DEL 1983, RECANTE DISCIPLINA QUADRO DEL TURISMO, NONCHE' INTERVENTI DI CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	100.000	100.000	100.000		
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI	100.000	100.000	100.000		
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE SPECIALE PER SIENA	20.000	20.000	20.000		
INTERVENTI PER L'EDILIZIA STORICO-ARTISTICO MONUMENTALE	20.000	20.000	20.000		
INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RESTAURO, RECUPERO, VALORIZZAZIONE, CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI IN ATTUAZIONE DI PIANI PAESISTICI REGIONALI E PER IL POTENZIAMENTO E DECENTRAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO	21.000	196.000	197.000		
MINISTERO DELL'AMBIENTE	61.000	236.000	237.000		
PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E TUTELA DEI PARCHI NAZIONALI E DELLE ALTRE RISERVE NATURALI, COMPRENSIVO DEL RIASSETTO TERRITORIALE DELL'OLTREPO PAVESE, INVESTITO DA UN DIFFUSO DISSESTO IDROGEOLOGICO, ENTRO IL LIMITE DI LIRE 20 MILIARDI	>>	43.000	43.000		

999/61/4

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE
(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
RIFINANZIAMENTO DEL DECRETO-LEGGE N. 361 DEL 1987, DEL 1987, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 441 DEL 1987, IN MATERIA DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	50.000 100.000 150.000	50.000 100.000 193.000	50.000 100.000 193.000
CONTRATTI DI PROGRAMMA PER INTERVENTI AMBIENTALI			
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
FINANZIAMENTO DI IMPIANTI DI COLLEGAMENTI TELEFONICI NEI RIFUGI MONTANI (LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 220)	2.000	2.000	2.000
CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' STRETTO DI MESSINA PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA	30.000	>> 1	>>
COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DELLE MARCHE COLPITE DA CALAMITA' NATURALI	30.000	40.000	40.000
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE AREE TERREMOTATE DEL BELICE E DI MAZARA, MARSALA E PETROSINO (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	51.000	36.000	36.000
INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE SARDEGNA IVI COMPRESI QUELLI DESTINATI A REALIZZARE LA CONTIGUITA' TERRITORIALE	200.000	550.000	550.000
INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.313.000	1.628.000	1.628.000
	9.671.573	13.497.360	18.228.360

D) — Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale
delle Aziende autonome 1993-1995

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/68/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE				
AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI				
(MILIONI DI LIRE)				
	1993	1994	1995	
ENTRATE				
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	12.395.938	12.845.058	13.453.230	
di cui :				
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO	492.490	496.744	504.728	
TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	1.128.948	1.266.708	1.416.759	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	13.524.885	14.111.766	14.869.889	
TOTALE	4.041.685	3.624.804	3.335.963	
ACCENSIONE DI PRESTITI	17.566.571	17.736.570	18.205.952	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE				
SPESE				
TITOLO I - SPESE CORRENTI	16.529.495	16.665.811	17.312.822	
di cui :				
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO	492.490	496.744	504.728	
TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	754.748	777.706	589.959	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	17.284.243	17.443.519	17.802.781	
TOTALE	282.328	293.052	303.171	
RIMBORSO DI PRESTITI	17.566.571	17.736.570	18.205.952	
TOTALE COMPLESSIVO SPESE				
RISULTATI DIFFERENZIALI				
RISPARMIO PUBBLICO	-4.133.557	-3.820.753	-3.859.591	
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-3.759.357	-3.331.753	-3.032.791	
RICORSO AL MERCATO	-4.041.685	-3.624.804	-3.335.963	
di cui :				
ANTICIPAZIONE DEL TESORO A COPERTURA DEL DISAVANZO DI GESTIONE	3.841.685	3.424.804	3.335.963	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/70/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE				
AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE (MILIONI DI LIRE)				
	1993	1994	1995	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	11.170.350	11.589.755	12.164.601	
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	706.296	730.830	755.206	
CATEGORIA III - REDDITI	23.202	24.130	25.095	
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE DI CUI :	496.090	500.344	508.328	
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	492.490	496.744	504.728	
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>	
TOTALE TITOLO I	12.395.938	12.845.058	13.453.230	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	1.380	1.435	1.493	
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	1.127.568	1.265.273	1.415.266	
TOTALE TITOLO II	1.128.948	1.266.708	1.416.759	
TOTALE	13.524.886	14.111.766	14.869.989	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/72/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE (MILIONI DI LIRE)				
	1993	1994	1995	
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	9.633.475	9.774.385	10.241.583	
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	2.241.429	2.053.500	1.946.175	
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.582.362	2.626.091	2.757.006	
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	86.746	89.527	92.447	
CATEGORIA V - INTERESSI	258.243	248.005	237.969	
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	506.642	511.521	520.162	
DI CUI :				
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO	492.490	486.744	504.728	
TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	1.127.568	1.265.273	1.415.266	
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	93.030	97.509	102.213	
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI				
TOTALE TITOLO I	16.529.495	16.665.811	17.312.822	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	704.748	727.708	539.959	
CATEGORIA XII - ANTICIPAZIONI	50.000	50.000	50.000	
TOTALE TITOLO II	754.748	777.708	589.959	
TOTALE	17.284.243	17.443.519	17.902.781	

899/74/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1993	1994	1995
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.517.753	3.763.620	4.024.294
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.250.700	2.498.300	2.779.900
TOTALE	5.768.453	6.261.920	6.804.194
ACCENSIONE DI PRESTITI	200.000	>>	>>
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.968.453	6.261.920	6.804.194
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.117.284	4.398.890	4.707.137
DI CUI :			
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO	492.450	496.744	504.728
TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	1.700.400	1.698.000	1.929.600
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.817.684	6.096.890	6.636.737
RIMBORSO DI PRESTITI	150.769	165.031	167.457
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.968.453	6.261.920	6.804.194
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-599.531	-635.269	-682.843
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-49.231	165.031	167.457
RICORSO AL MERCATO	-200.000	>>	>>

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/76/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI ; ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE (MILIONI DI LIRE)				
	1993	1994	1995	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI				
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	3.031.780	3.242.280	3.484.380	
CATEGORIA III - REDDITI	289.252	287.275	285.649	
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	3.716	4.060	4.260	
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	213.005	230.005	250.005	
	>>	>>	>>	
TOTALE TITOLO I	3.517.753	3.763.620	4.024.294	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	300	300	300	
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	2.250.400	2.498.000	2.779.600	
TOTALE TITOLO II	2.250.700	2.498.300	2.779.900	
TOTALE	5.768.453	6.261.920	6.804.194	

999/78/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE (MILIONI DI LIRE)			
	1993	1994	1995
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	636.099	643.871	652.371
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	198.425	204.980	210.645
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	319.212	332.400	342.900
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DI CUI : AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	509.878	515.302	524.193
CATEGORIA V - INTERESSI	492.480	496.744	504.728
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	119.918	119.984	112.076
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	82.392	83.392	84.392
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	2.250.400	2.498.000	2.779.600
	960	960	960
TOTALE TITOLO I	4.117.284	4.398.890	4.707.137
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	1.700.400	1.698.000	1.929.600
TOTALE TITOLO II	1.700.400	1.698.000	1.929.600
TOTALE	5.817.684	6.096.890	6.636.737

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/80/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE				
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI				
(MILIONI DI LIRE)				
	1993	1994	1995	
ENTRATE				
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.879.066	1.988.855	1.174.240	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.438.778	8.200.026	7.334.976	
TOTALE	7.317.843	8.188.881	8.509.215	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.317.844	8.188.881	8.509.215	
SPESE				
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.879.066	1.988.855	1.174.240	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.425.120	5.673.526	7.263.795	
TOTALE	6.304.186	7.662.380	8.438.035	
RIMBORSO DI PRESTITI	1.013.658	528.500	71.181	
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.317.844	8.188.881	8.509.215	
RISULTATI DIFFERENZIALI				
RISPARMIO PUBBLICO	>>	>>	>>	
SALDO NETTO DA FINANZIARE	1.013.658	528.500	71.181	
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/82/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE (MILIONI DI LIRE)				
	1993	1994	1995	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	47.513	47.513	17.413	
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	1.821.553	1.931.342	1.149.527	
CATEGORIA III - REDDITI	500	500	500	
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	3.000	3.000	3.000	
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	6.500	6.500	3.800	
TOTALE TITOLO I	1.879.066	1.988.855	1.174.240	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	50	50	50	
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.800	3.800	3.800	
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	5.434.928	6.196.176	7.331.126	
TOTALE TITOLO II	5.438.778	6.200.026	7.334.976	
TOTALE	7.317.844	8.188.881	8.509.215	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

989/84/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE (MILIONI DI LIRE)			
	1993	1994	1995
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	523.520	544.136	563.908
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	194.940	218.333	244.533
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	188.328	195.859	202.714
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	98.989	101.333	51.355
CATEGORIA V - INTERESSI	851.376	907.279	89.815
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	3.115	3.115	3.115
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.800	3.800	3.800
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	15.000	15.000	15.000
TOTALE TITOLO I	1.879.066	1.988.855	1.174.240
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	4.339.195	5.649.616	7.241.685
CATEGORIA X - TRASFERIMENTI	70.925	23.909	22.110
CATEGORIA XI - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	15.000	>>	>>
TOTALE TITOLO II	4.425.120	5.673.526	7.263.795
TOTALE	6.304.186	7.662.380	8.438.035